

**BOLLETTINO DI INFORMAZIONE**  
**SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI**  
**SOVRANAZIONALI EUROPEE**

febbraio 2012

a cura di *Ornella Porchia e Barbara Randazzo*

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

**1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia**

**Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU**

*a) Di Sarno e altri c. Italia – Sezione seconda - sentenza del 10 gennaio 2012 (ric. n. 30765/08)*

*L'incapacità delle autorità interne a fronteggiare l'“emergenza rifiuti” in Campania viola il diritto dei ricorrenti ad un ambiente salubre*

**Art. 1 Protocollo N. 1 (Protezione della proprietà)**

**Art. 14 (Divieto di discriminazioni) CEDU**

*b) Torri e altri c. Italia – Sezione seconda - decisione del 24 gennaio 2012 (ric. n. 11838/07)*

*Riduzione della pensione a seguito di cambiamento del regime pensionistico: irricevibilità per manifesta infondatezza*

**Un'anticipazione**

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**Art. 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) CEDU**

**Art. 4 Protocollo N. 4 (Divieto di espulsioni collettive) CEDU**

*c) Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Grande Camera - sentenza del 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09)*

*Il respingimento di migranti in Libia: sussistenza della giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'art. 1 CEDU; assenza di esame delle singole posizioni, esposizione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti: violazione dell'art. 3; assenza di un ricorso effettivo: violazione dell'art. 13; riconduzione della fattispecie alle espulsioni collettive: violazione dell'art. 4 Protocollo N. 4*

**2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi**

**Art. 2 (Diritto alla vita) CEDU**

*a) Choreftakis e Choreftaki c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 46846/08)*

*Omicidio commesso da un detenuto dopo la sua liberazione condizionale (obbligazione positiva): non violazione*

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**b) Zontul c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 12294/07)**

*Stupro di un migrante clandestino da parte di un guardacoste incaricato di sorvegliarlo: violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale e procedimentale (assenza di una inchiesta effettiva)*

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU**

**Art. 6 §1 (Diritto ad un processo equo) CEDU**

**Art. 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) CEDU**

**c) Stanev c. Bulgaria – Grande Camera - sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 36760/06)**

*Trattamenti degradanti: condizioni di vita in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 3; assenza della possibilità di presentare un ricorso per contestare la legalità del collocamento in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 5 §1; privazione della libertà/previsione per legge: regolarità del collocamento in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 5 §4; diritto al giudice: assenza, per una persona parzialmente privata della sua capacità giuridica, di accedere direttamente a un tribunale per chiedere il ripristino della piena capacità: violazione dell'art. 6 §1; ricorso effettivo: assenza di un ricorso per ottenere una riparazione per le condizioni di vita disagiati sopportate in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 13.*

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU**

**Art. 7 (Nulla poena sine lege) CEDU**

**d) Vinter e altri c. Regno Unito – Quarta sezione - sentenza del 17 gennaio 2012 (ricc. n. 66069/09; 130/10 e 3896/10)**

*Il rilascio di detenuti condannati all'ergastolo è possibile solo qualora siano malati terminali o gravemente malati: non violazione*

**Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU**

**Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU**

**e) Popov c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 19 gennaio 2012 (ricc. nn. 39472/07 e 39474/07)**

*Impossibilità per dei minori, collocati insieme ai loro genitori in un centro di permanenza in attesa di essere espulsi, di contestare la legittimità del provvedimento di collocamento: violazione dell'art. 5 §4; trattenimento di una coppia di stranieri e dei loro figli minorenni per quindici giorni, in attesa della loro espulsione: violazione dell'art. 8*

**Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU**

**f) Vulakh e altri c. Russia - Prima sezione, decisione del 10 gennaio 2012 (ric. n. 33468/03)**

*Presunzione d'innocenza. Accertamento giudiziario della responsabilità penale di un defunto: violazione*

## Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU

**g) *Seckerson e Times Newspapers Limited c. Regno Unito - Quarta sezione, decisione del 24 gennaio 2012 (ricc. nn. 32844/10 e 33510/10)***

*Quotidiano nazionale e giurato ritenuti colpevoli di oltraggio alla corte e multati per la violazione del segreto sulle deliberazioni della giuria: irricevibile*

## Altre segnalazioni

- **Testo integrale del discorso di David Cameron sulla Corte europea dei diritti tenuto a Strasburgo il 25 gennaio 2012**

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

### 1. Politica sociale

**Corte di giustizia (Grande sezione), 24 gennaio 2012, causa C-282/10, Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre**

*«Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale – Assenza del lavoratore – Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza – Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 – Ruolo del giudice nazionale»*

**Corte di giustizia (Seconda sezione), 26 gennaio 2012, causa C-586/10, Bianca Küçük c. Land Nordrhein-Westfalen**

*«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro successivi a tempo determinato – Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti – Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea – Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo – Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato».*

**Corte di giustizia (Grande sezione), 17 gennaio 2012, causa C-347/10, A. Salemink c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen**

*«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Lavoratore occupato su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi – Assicurazione obbligatoria – Diniego del versamento di un sussidio di invalidità»*

### 2. Ambiente

**Corte di giustizia (Seconda sezione), 26 gennaio 2012, causa C-192/11, Commissione c. Polonia**

*«Inadempimento da parte di uno Stato – Violazione degli artt. 1, 5 e 9, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, pag. 7) – Ambito di applicazione – Restrizione della protezione unicamente alle specie di uccelli viventi sul territorio nazionale – Definizione non corretta delle condizioni di deroga ai divieti previsti dalla direttiva».*

## Altre segnalazioni:

**Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione  
economica e monetaria (cd. *Fiscal Compact*).**

# CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di Barbara Randazzo

## *Avvertenza*

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l'Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgiure.giustizia.it>.

[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla Cancelleria della Corte europea, quando disponibili].

## **1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia**

### **Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU**

*a) Di Sarno e altri c. Italia – Sezione seconda - sentenza del 10 gennaio 2012 (ric. n. 30765/08)*

**L'incapacità delle autorità interne a fronteggiare l'“emergenza rifiuti” in Campania viola il diritto dei ricorrenti ad un ambiente salubre**

La segnalazione è stata anticipata nel bollettino di gennaio (con traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della Giustizia)

### **Art. 1 Protocollo N. 1 (Protezione della proprietà)**

### **Art. 14 (Divieto di discriminazioni) CEDU**

*b) Torri e altri c. Italia – Sezione seconda - decisione del 24 gennaio 2012 (ric. n. 11838/07)*

**Riduzione della pensione a seguito di cambiamento del regime pensionistico: irricevibilità per manifesta infondatezza**

*In fatto* - I ricorrenti erano dipendenti statali, in servizio presso un ente pubblico, che versavano i contributi per la pensione di anzianità al più importante istituto di previdenza italiano. Nel dicembre 1992, l'ente per il quale lavoravano venne soppresso per legge ed i ricorrenti acquisirono il diritto o alla corresponsione del trattamento di "fine rapporto" o ad una nuova occupazione presso un'altra amministrazione pubblica con uno stipendio ridotto. Per quanto riguarda i loro contributi pensionistici, i ricorrenti avevano varie opzioni, tra cui il ricongiungimento dei versamenti precedentemente effettuati con i contributi da loro versati all'istituto di previdenza del nuovo lavoro. Scelsero questa opzione nella convinzione che, in linea con la giurisprudenza vigente al momento dei fatti, sarebbero stati restituiti loro tutti i versamenti eccedenti che non confluissero nel computo delle loro pensioni. Tuttavia quella prassi cambiò e tali restituzioni vennero limitate alle persone che avevano lasciato l'amministrazione pubblica prima di una certa data, categoria nella quale i ricorrenti non rientravano in quanto avevano optato per il nuovo lavoro. I ricorrenti dunque tentarono una causa per l'eccedenza ma persero la causa quando la Suprema Corte Amministrativa cambiò la sua precedente giurisprudenza.

*In diritto* – *Articolo 1 del Protocollo n. 1*: Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all'interpretazione dei tribunali nazionali della normativa interna, la Corte osserva che essa non è stata arbitraria e rammenta che un mutamento di giurisprudenza rientra nei poteri discrezionali dei tribunali interni. La legge in esame stabilisce con chiarezza che il rimborso dei contributi si applica solo ad una certa categoria di persone, che non include i ricorrenti. Inoltre, per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo ad una sproporzionata interferenza con i loro beni, la Corte osserva che il loro diritto di trarre benefici dal regime di previdenza sociale non è stato violato al punto da limitare sostanzialmente il loro diritto alla pensione. I ricorrenti non avevano subito la perdita totale del loro diritto alla pensione ed invero non avevano presentato adeguati dettagli numerici che mostrassero gli importi dei quali le loro pensioni si sarebbero ridotte. Visto l'ampio margine di valutazione dello Stato nella regolamentazione del sistema pensionistico ed il legittimo scopo perseguito – vale a dire, il principio di solidarietà – i ricorrenti non erano stati gravati da un eccessivo onere individuale.

*Conclusione*: irricevibile (manifestamente infondato)

*Articolo 14 in combinato con l'articolo 1 del Protocollo n. 1*: I ricorrenti sono stati trattati in modo diverso rispetto a coloro a cui sono stati restituiti i contributi prima del mutamento della giurisprudenza nei tribunali interni. Tuttavia, dato che tale mutamento era legittimo, i

suoi effetti e l'evidente differenza di trattamento ricadevano nell'ampio margine di valutazione dello Stato e potevano pertanto essere considerati oggettivamente giustificati. In ogni caso, i ricorrenti non potevano affermare di essere in una situazione analoga a quella dei loro ex colleghi che avevano scelto di non accettare il nuovo lavoro ma, al contrario, di andare in pensione.

*Conclusione:* irricevibile (manifestamente infondato).

## **Un'anticipazione**

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**Art. 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) CEDU**

**Art. 4 Protocollo N. 4 (Divieto di espulsioni collettive) CEDU**

*c) Hirsi Jamaa e altri c. Italia – Grande Camera - sentenza del 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09)*

**Il respingimento di migranti in Libia: sussistenza della giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'art. 1 CEDU; assenza di esame delle singole posizioni, esposizione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti: *violazione dell'art. 3*; assenza di un ricorso effettivo: *violazione dell'art. 13*; riconduzione della fattispecie alle espulsioni collettive: *violazione dell'art. 4 Protocollo N. 4***

Traduzione del comunicato stampa a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia [sarà disponibile tra breve anche la traduzione integrale della sentenza]

**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**  
**Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani**  
**Ufficio II**

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

**Comunicato Stampa**  
del Cancelliere della Corte

CEDU 075 (2012)  
23.02.2012

---

Il respingimento di migranti in Libia senza esame li ha esposti  
a un rischio di maltrattamenti ed ha costituito una espulsione collettiva

Nella sua sentenza della Grande Camera, definitiva<sup>1</sup>, pronunciata in data odierna nella causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia (ricorso n. 27765/09) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo conclude, all'unanimità:

Che i ricorrenti erano sottoposti alla **giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'articolo 1** della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Che vi sono state **due violazioni dell'articolo 3** (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione, in quanto i ricorrenti sono stati esposti al rischio di subire maltrattamenti in Libia e di essere rimpatriati in Somalia o in Eritrea.

Che vi è stata una **violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4** (divieto di espulsioni collettive di stranieri).

Che vi è stata una **violazione dell'articolo 13** (diritto a un ricorso effettivo) **in combinato con l'articolo 3 e dell'articolo 13 in combinato con l'articolo 4 del Protocollo n. 4.**

La causa riguardava un gruppo di migranti (somali ed eritrei) provenienti dalla Libia, arrestati in mare e poi ricondotti in Libia dalle autorità italiane.

## Fatti principali

I ricorrenti sono undici cittadini somali e tredici cittadini eritrei. Fanno parte di un gruppo di circa 200 persone che, nel 2009, lasciarono la Libia a bordo di tre imbarcazioni allo scopo di raggiungere le coste italiane. Il 6 maggio 2009, mentre le tre imbarcazioni si trovavano a 35 miglia a sud di Lampedusa (Agrigento), ossia all'interno dell'area di ricerca e salvataggio marittimo della giurisdizione di Malta, furono avvicinate da navi della Guardia di Finanza e dalle Guardie costiere italiane. Gli occupanti delle imbarcazioni intercettate furono trasferiti

---

<sup>1</sup> Le sentenze della Grande Camera sono definitive (articolo 44 della Convenzione).

Tutte le sentenze definitive vengono trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che vigila sulla loro esecuzione. Per maggiori informazioni sulla procedura di esecuzione, consultare il sito internet <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.



sulle navi militari italiane e ricondotti a Tripoli. I ricorrenti affermano che durante il viaggio le autorità italiane non li hanno informati della loro destinazione e non hanno proceduto ad alcuna identificazione. Una volta arrivati nel porto di Tripoli, i migranti furono consegnati alle autorità libiche. Durante una conferenza stampa tenuta il 7 maggio 2009, il Ministro dell'Interno italiano affermò che le operazioni di intercettazione delle imbarcazioni in alto mare e di respingimento dei migranti in Libia facevano seguito all'entrata in vigore, il 4 febbraio 2009, di accordi bilaterali conclusi con la Libia e costituivano una svolta importante nella lotta contro l'immigrazione clandestina.

## Decisione della Corte

### Sulla questione della giurisdizione ai sensi dell'articolo 1

Soltanto in circostanze eccezionali la Corte ammette che degli atti di Stati membri commessi o aventi degli effetti fuori dal loro territorio dipendono dalla loro giurisdizione. Dal momento in cui uno Stato, per mezzo dei suoi agenti operanti fuori dal suo territorio, esercita il proprio controllo e la propria autorità su un individuo, e in tal modo la propria giurisdizione, deve riconoscerli i diritti derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'Italia non contesta che le navi sulle quali sono stati imbarcati i ricorrenti fossero pienamente sottoposte alla sua giurisdizione. La Corte richiama il principio di diritto internazionale, trasposto nel codice italiano della navigazione, secondo il quale una nave in alto mare è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui batte bandiera. La Corte non può prendere in considerazione la definizione di «salvataggio in alto mare» proposta dal Governo per descrivere i fatti, né il preteso livello ridotto del controllo esercitato sui ricorrenti. I fatti si sono svolti interamente a bordo di navi delle forze armate italiane, il cui equipaggio era composto esclusivamente da militari nazionali. Dal momento in cui sono saliti a bordo fino alla loro consegna alle autorità libiche, i ricorrenti si sono trovati sotto il controllo continuo ed esclusivo, in fatto e in diritto, delle autorità italiane. Di conseguenza, i fatti da cui derivano le violazioni dedotte rientravano nella giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'articolo 1.

### Articolo 3

#### *Rischio di subire maltrattamenti in Libia*

La Corte, consapevole della pressione che rappresenta per gli Stati il flusso crescente di migranti, particolarmente complesso in ambiente marittimo, ricorda tuttavia che tale situazione non li dispensa dall'obbligo di non allontanare una persona che rischia di subire dei trattamenti vietati dall'articolo 3 nel Paese di destinazione. Pur osservando che la situazione in Libia è degenerata a partire da aprile 2010 la Corte, nell'esaminare la causa, fa riferimento unicamente alla situazione all'epoca dei fatti. Al riguardo, osserva che le conclusioni preoccupanti di molte organizzazioni<sup>2</sup> per quanto riguarda il trattamento degli immigrati

---

<sup>2</sup> Organi internazionali e organizzazioni non governative; v. §§ 37-41 della sentenza.

clandestini sono confermate dal rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del 2010<sup>3</sup>.

I migranti irregolari e i richiedenti asilo, trattati indistintamente, venivano sistematicamente arrestati e detenuti in condizioni che gli osservatori<sup>4</sup> hanno definito inumane, riportando in particolare dei casi di tortura. Rischiano un respingimento in qualsiasi momento i clandestini, se ritrovavano la libertà, vivevano precariamente ed esposti al razzismo. Il Governo italiano ha sostenuto che la Libia era un luogo sicuro per i migranti e che tale Paese avrebbe rispettato i propri impegni internazionali in materia di asilo e di protezione dei rifugiati. La Corte sottolinea che l'esistenza di testi interni e la ratifica di trattati internazionali che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali non bastano, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti attendibili indicano l'esistenza di pratiche contrarie ai principi della Convenzione. Peraltro, l'Italia non può sottrarsi alla propria responsabilità con riguardo alla Convenzione invocando gli ulteriori obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con la Libia. La Corte osserva inoltre che l'ufficio HCR a Tripoli non è mai stato riconosciuto dal Governo libico.

Poiché questa realtà in Libia è nota e facile da verificare all'epoca dei fatti, la Corte ritiene che al momento di allontanare i ricorrenti le autorità italiane sapevano o avrebbero dovuto sapere che essi sarebbero stati esposti a trattamenti contrari alla Convenzione in tale Paese. Inoltre, il fatto che i ricorrenti non abbiano espressamente chiesto l'asilo non esonerava l'Italia dalle sue responsabilità. La Corte ricorda gli obblighi degli Stati derivanti dal diritto internazionale in materia di rifugiati, il cui «principio di non respingimento» è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte, a questo proposito, attribuisce un peso particolare alla lettera scritta il 15 maggio 2009 da Jacques Barrot, vice-Presidente della Commissione Europea, in cui ribadisce l'importanza di questo principio<sup>5</sup>.

La Corte, ritenendo peraltro che la situazione che accomuna i ricorrenti e molti altri clandestini in Libia non tolga nulla al carattere individuale del rischio dedotto, conclude che trasferendo i ricorrenti in Libia le autorità italiane li hanno esposti con piena cognizione di causa a dei trattamenti contrari alla Convenzione. La Corte conclude, di conseguenza, che vi è stata violazione dell'articolo 3.

#### *Rischio di subire maltrattamenti nel Paese di origine dei ricorrenti*

Il carattere indiretto del respingimento di uno straniero non svincola dalla propria responsabilità lo Stato che procede a tale misura, il quale deve assicurarsi che il Paese intermedio offra delle garanzie contro un respingimento arbitrario, soprattutto nel caso di uno Stato che non sia parte alla Convenzione. La Corte valuta se tali garanzie esistessero nella presente causa. Le informazioni di cui dispone, nel loro insieme, indicano visibilmente una situazione di insicurezza generalizzata in Somalia – si vedano le conclusioni della Corte nella causa *Sufi ed Elmi c. Regno Unito*<sup>6</sup> – e in Eritrea – rischi di tortura e di detenzione in condizioni inumane per il semplice fatto di aver lasciato il Paese irregolarmente. I ricorrenti potevano dunque far valere che il loro rimpatrio avrebbe violato l'articolo 3 della Convenzione. Osservando che la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra e notando l'assenza di una qualsiasi procedura di asilo o di tutela dei rifugiati in tale Paese, la Corte non

---

<sup>3</sup> Rapporto del 28 aprile 2010 del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa a seguito di una visita in Italia.

<sup>4</sup> L'Alto Commissariato per i Rifugiati, Human Rights Watch e Amnesty International.

<sup>5</sup> § 34 della sentenza.

<sup>6</sup> Sentenza del 28/06/2011

sottoscrive all'argomentazione secondo cui l'azione dell'HCR a Tripoli rappresentava una garanzia contro i rimpatri arbitrari. Peraltro, Human Rights Watch e l'HCR hanno denunciato dei casi di ritorni forzati di richiedenti asilo e di rifugiati verso Paesi a rischio. In tal modo, il fatto che alcuni ricorrenti avessero ottenuto lo status di rifugiato in Libia, lungi dall'essere rassicurante, poteva aumentarne la vulnerabilità.

La Corte conclude che al momento di trasferire i ricorrenti verso la Libia le autorità italiane sapevano o avrebbero dovuto sapere che non esistevano garanzie sufficienti per proteggerli dal rischio di essere rinviiati arbitrariamente nei loro Paesi di origine. Tale trasferimento ha dunque comportato una violazione dell'articolo 3.

#### Articolo 4 del Protocollo n. 4

##### *Ricevibilità del motivo di ricorso*

La Corte è chiamata per la prima volta ad esaminare l'applicabilità dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 a un caso di allontanamento di stranieri verso un Stato terzo effettuato fuori dal territorio nazionale. Essa esamina se il trasferimento dei ricorrenti verso la Libia abbia costituito un'espulsione collettiva ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 4. La Corte osserva che né il testo né i lavori preparatori della Convenzione si oppongono ad una applicazione extraterritoriale di questo articolo. Inoltre, limitarne l'applicazione alle espulsioni collettive a partire dal territorio nazionale degli Stati membri eliminerebbe una parte importante dei fenomeni migratori contemporanei e priverebbe i migranti che sono partiti in mare, spesso mettendo in pericolo la loro vita senza riuscire a raggiungere le frontiere di uno Stato, di un esame della loro situazione personale prima dell'espulsione, contrariamente a quanto avviene per coloro che sono partiti via terra. La nozione di espulsione è chiaramente, così come la nozione di «giurisdizione», principalmente legata al territorio nazionale. Tuttavia, laddove la Corte riconosce che uno Stato ha esercitato, a titolo eccezionale, la propria giurisdizione fuori dal proprio territorio nazionale, essa può ammettere che l'esercizio della giurisdizione territoriale ha assunto la forma di una espulsione collettiva. La Corte riafferma inoltre che la specificità del contesto marittimo non ne fa una zona di non-diritto. Conclude che questo motivo è ricevibile.

##### *Merito del motivo di ricorso*

Osservando che, a tutt'oggi, ha constatato una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 soltanto nella causa *Conka c. Belgio*, la Corte ricorda che la similitudine di decisioni adottate con riguardo a stranieri relativamente alla loro espulsione non permette, di per sé, di concludere per l'esistenza di un'espulsione collettiva, se il caso di ciascuno degli interessati è stato debitamente esaminato. Nella presente causa, il trasferimento dei ricorrenti in Libia ha avuto luogo senza che fossero state esaminate le situazioni individuali. Le autorità italiane non hanno compiuto alcuna procedura di identificazione, ma hanno semplicemente imbarcato e poi sbarcato i ricorrenti in Libia. La Corte conclude che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere collettivo contrario all'articolo 4 del Protocollo n. 4.

#### Articolo 13 in combinato con l'articolo 3 e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4

Il Governo italiano ammette che la verifica delle situazioni individuali dei ricorrenti non era prevedibile a bordo delle navi militari. I ricorrenti sostengono di non aver ricevuto alcuna

informazione da parte dei militari italiani, che avrebbero fatto credere loro di essere diretti verso l'Italia e non li avrebbero informati sulla procedura da seguire per impedire il loro rinvio in Libia. Questa versione dei fatti, se è contestata dal Governo, è nondimeno confermata da numerose testimonianze raccolte dall'HCR, dal CPT e da Human Rights Watch, e la Corte le attribuisce un peso particolare. In tal modo, i ricorrenti non hanno potuto sottoporre ad una autorità competente i loro motivi di ricorso basati sull'articolo 3 e sull'articolo 4 del Protocollo n. 4 e ottenere un controllo attento e rigoroso delle loro domande prima che fosse eseguita la misura di allontanamento.

Un ricorso penale contro i militari che si trovavano a bordo della nave, se era accessibile nella pratica, non soddisfaceva il criterio dell'effetto sospensivo. La Corte ricorda infatti l'esigenza derivante dall'articolo 13 di far sospendere l'esecuzione di una misura contraria alla Convenzione e che possa produrre effetti irreversibili. Considerate le conseguenze irreversibili qualora si concretizzi il rischio di tortura o maltrattamenti, l'effetto sospensivo di un ricorso deve applicarsi se uno straniero viene rinvioato verso uno Stato in cui vi sono motivi seri di credere che correrebbe un rischio di tale natura. La Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato con l'articolo 3 e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4.

## Articolo 41

A titolo di equa soddisfazione, la Corte dichiara che l'Italia deve versare 15.000 euro a ciascun ricorrente per il danno morale, e 1.575,74 euro ai ricorrenti congiuntamente per le spese.

## Opinione separata

Il giudice Pinto de Albuquerque ha espresso un'opinione concordante allegata alla sentenza.

---

*La sentenza esiste in inglese e in francese.*

Il presente comunicato stampa, redatto dalla Cancelleria, non è vincolante per la Corte. Le decisioni e le sentenze rese dalla Corte ed ogni ulteriore informazione sulla stessa sono disponibili sul sito Internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Per ricevere i comunicati stampa della Corte, iscriversi agli RSS della Corte.

**Contatti Stampa:** [echrpess@echr.coe.int](mailto:echrpess@echr.coe.int) tel: +33 3 90 21 42 08

**Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)**  
Tracey Turner-Tretz (tel: +33 3 88 41 35 30)  
Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70)  
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)  
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

**La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** è stata istituita a Strasburgo dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1959 per esaminare le presunte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950.

## 2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

### Art. 2 (Diritto alla vita) CEDU

#### *a) Chorefakis e Chorefaki c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 46846/08)*

#### **Omicidio commesso da un detenuto dopo la sua liberazione condizionale (obbligazione positiva): non violazione**

*In fatto* – Il figlio dei ricorrenti fu pugnalato a morte per la strada nel maggio 2008. L'autore del reato, Z.L., si trovava allora in libertà condizionale. Era già stato oggetto di varie condanne penali per fatti gravi, di cui una all'ergastolo con una pena secondaria di dieci anni e nove mesi. Nel gennaio 2006 una corte d'assise aveva esaminato la sua domanda di cumulo delle pene e fissato la pena della reclusione a suo carico in ventisei anni circa. Nell'agosto 2007 il direttore del carcere aveva presentato una domanda di liberazione condizionale di Z.L. La sezione istruttoria del tribunale correzionale aveva rigettato la domanda. Z.L. aveva interposto appello avverso tale decisione. Nel gennaio 2008 la sezione istruttoria della corte d'appello aveva invalidato la decisione e accolto la richiesta di liberazione condizionale.

*In diritto* – Articolo 2: il figlio dei ricorrenti trovò tragicamente la morte all'esito di una concatenazione di circostanze fortuite. Nulla prima di questo drammatico evento avrebbe permesso alle autorità di pensare che la vittima richiedeva una protezione particolare o che la sua vita fosse minacciata in maniera reale e immediata a causa degli atti criminali altrui. La presente causa è simile alle cause italiane *Mastromatteo e Maiorano e altri*<sup>7</sup>, in quanto verte sull'obbligo di assicurare una protezione generale della società contro gli eventuali maneggi di persone che scontano o hanno scontato pene detentive per reati gravi.

Nel sistema greco, per poter beneficiare della liberazione condizionale un detenuto deve avere scontato un periodo di reclusione minimo e, se tale condizione è soddisfatta, la legge prevede che «la liberazione condizionale viene accordata in tutti i casi, a meno che, con motivazione speciale, non venga stabilito che il comportamento del detenuto, durante l'esecuzione della pena, rende strettamente necessaria la continuazione della sua detenzione

---

<sup>7</sup> *Mastromatteo c. Italia* [GC], n. 37703/97, 24 ottobre 2002, Bollettino d'informazione n. 46, e *Maiorano e altri c. Italia*, n. 28634/06, 15 dicembre 2009, Bollettino d'informazione n. 125.

per impedirgli di commettere nuovi reati». Nel caso di specie, la sezione istruttoria ha applicato la legislazione pertinente e confermato che sussistevano le condizioni previste dalla legge. In queste condizioni, è evidente che la procedura giudiziaria che ha portato alla liberazione condizionale dell'autore presunto del reato non è viziata da alcuna irregolarità.

Rimane da stabilire se il sistema di liberazione condizionale in Grecia preveda in quanto tale delle misure sufficienti per garantire una protezione generale della società contro le eventuali manovre di una persona che sconta una pena della reclusione per aver commesso dei reati violenti. Vista la grande diversità dei sistemi di liberazione condizionale nei vari Stati membri, gli stessi godono di un ampio margine di discrezionalità in questo ambito. Questo è ancora più vero in casi come quello presente, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi retrospettivamente sulla compatibilità di un sistema di liberazione condizionale istituito dallo Stato convenuto con le esigenze dell'articolo 2, a causa di un reato grave commesso da una persona che ha beneficiato della liberazione condizionale. In effetti, data l'assenza di un nesso di causalità diretto tra la legislazione applicata nel caso di specie e la morte del figlio dei ricorrenti, la Corte ritiene opportuno circoscrivere l'oggetto del proprio esame determinando in quale misura il sistema greco permetteva nella pratica al giudice competente di decidere se accordare o meno la liberazione condizionale pur tenendo pienamente conto dei criteri previsti dalla legge pertinente. Su questo punto, conviene ricordare che, affinché vi sia una responsabilità dello Stato rispetto alla Convenzione, deve essere stabilito che il decesso è derivato dal fatto che le autorità nazionali, ivi compreso il legislatore, hanno omesso di fare tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da loro per impedire il concretizzarsi di un rischio certo e immediato per la vita, di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza.

La legislazione greca fa parte piuttosto dei sistemi, meno diffusi ma esistenti tra gli Stati parte alla Convenzione, in cui la liberazione condizionale costituisce la regola e viene applicato un certo automatismo nell'attuazione di tale misura.

Il criterio legato al comportamento del detenuto durante la sua incarcerazione è il solo e unico criterio sulla base del quale il giudice competente può basarsi, in via eccezionale, per non accordare la liberazione condizionale all'interessato. Inoltre, il codice penitenziario riduce di conseguenza l'orizzonte temporale di cui dispone il giudice competente per valutare la «buona condotta» del detenuto. In particolare, le sanzioni disciplinari vengono cancellate

dalla scheda personale dell'interessato entro un termine compreso tra sei mesi e due anni dal momento in cui sono state imposte e, in tal caso, non ne viene tenuto conto nella decisione di accordargli la liberazione condizionale. Rimane comunque il fatto che, per quanto riguarda il caso di specie, altri elementi potevano essere presi in considerazione dal giudice competente per valutare il comportamento di Z.L., in particolare il rapporto del direttore del carcere che constatava che il suo comportamento dopo il 2004 era stato «molto buono», come la condotta dell'interessato durante i permessi penitenziari eventualmente concessi. Non si può dunque concludere che il sistema greco abbia imposto nella fattispecie una sorta di automatismo al giudice competente tale da escludere qualsiasi possibilità di valutare il comportamento di Z.L. in carcere.

Sarebbe stato auspicabile che la legge avesse accordato alla sezione istruttoria la possibilità di tenere conto anche delle sanzioni disciplinari imposte a Z.L. prima del 2004, nella misura in cui alcune di esse si riferivano a gravi incidenti, affinché la camera fosse informata in maniera più completa sulla sua condotta durante la detenzione. Tuttavia, questo inquadramento legislativo così rigido per quanto riguarda la valutazione da parte del giudice della «buona condotta» del detenuto non equivale necessariamente ad una lacuna del sistema legislativo che costituirebbe una inosservanza da parte dello Stato degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2. Durante l'esame delle cause simili a questa, la valutazione della pertinenza del sistema legislativo realizzato per la concessione della liberazione condizionale risulta necessariamente dalla sua valutazione *ex post facto* della situazione controversa. Pertanto, in questo caso, nella valutazione della compatibilità del sistema greco della liberazione condizionale con l'articolo 2, la Corte non può ignorare l'evento tragico sopraggiunto dopo che è stata accordata la liberazione condizionale a Z.L. Nonostante ciò, l'assenza di un nesso di causalità diretto e solido tra le modalità di applicazione del sistema greco e la morte del figlio dei ricorrenti richiederebbe una lacuna evidente nella legge applicata nel caso di specie perché sussista una responsabilità dello Stato convenuto rispetto all'articolo 2. Ciò non è avvenuto nella presente causa; come è già stato osservato, la legge applicata permetteva al giudice di tenere conto di vari elementi per valutare il comportamento di Z.L., come il rapporto del direttore del carcere.

In definitiva, il sistema greco di liberazione condizionale, come applicato nel caso di specie, non ha sconvolto il giusto equilibrio che doveva sussistere tra l'obiettivo del reinserimento sociale di Z.L. e lo scopo di impedirgli di commettere nuovi reati. Visto sotto questo profilo, esso ha previsto delle misure sufficienti per assicurare la protezione della società dalle manovre di persone già condannate penalmente per reati violenti. Pertanto, la

concessione della liberazione condizionale a Z.L. non può tradursi in una inosservanza da parte delle autorità nazionali dell'obbligo di proteggere la vita del figlio dei ricorrenti imposto dall'articolo 2.

*Conclusiones* : non violazione (quattro voti contro tre).

### **Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

***b) Zontul c. Grecia – Prima sezione – sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 12294/07)***

**Stupro di un migrante clandestino da parte di un guardacoste incaricato di sorvegliarlo: violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale e procedimentale (assenza di una inchiesta effettiva)**

*In fatto* – Il ricorrente è un cittadino turco. Nel maggio 2001, egli si imbarcò a Istanbul con altri migranti su una barca diretta in Italia. La barca fu intercettata da alcuni guardacoste greci e scortata in un porto dell'isola di Creta. Il 5 giugno 2001, il ricorrente riferisce di essere stato costretto a spogliarsi da due guardacoste mentre era alla toilette. Uno di loro, D., lo avrebbe minacciato con il manganello, poi stuprato per mezzo dello stesso. Il 6 giugno 2001, il comandante dei guardacoste, assente al momento dei fatti, ordinò un'inchiesta dopo avere appreso dell'episodio dai detenuti. Nel febbraio 2004, il ricorrente lasciò la Grecia per la Turchia, poi per il Regno Unito. Nel giugno 2006, la corte d'appello della marina nazionale condannò D. a sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale, pena convertita in sanzione pecuniaria.

*In diritto* – *Articolo 3*

a) *Sul piano sostanziale* – Lo stupro di un detenuto da parte di un agente dello Stato va considerato una forma grave e odiosa di maltrattamento, tenuto conto della facilità con cui l'aggressore può abusare della vulnerabilità e della fragilità della vittima. Inoltre, lo stupro lascia nella vittima profonde ferite psicologiche, che non si cancellano altrettanto rapidamente di quelle dovute ad altre forme di violenza fisica e psichica. Nella fattispecie, tutti i giudici nazionali chiamati a conoscere della causa hanno constatato una penetrazione forzata che ha causato al ricorrente un acuto dolore fisico. Un simile atto, per giunta praticato su una persona in stato detentivo, è tale da generare la sensazione di essere stati umiliati e stuprati tanto sul piano fisico quanto su quello emozionale.



Nella sentenza *Aydin c. Turchia*<sup>8</sup>, la Corte ha affermato che tutti quanti gli atti di violenza fisica e psicologica commessi sulla ricorrente così come lo stupro della stessa, perpetrato con particolare crudeltà, erano costitutivi di torture vietate dall'articolo 3. Del resto, diversi tribunali internazionali hanno ammesso che la penetrazione mediante un oggetto costituiva un atto di tortura.

Senza ombra di dubbio, il trattamento inflitto nel caso di specie al ricorrente costituisce, per i suoi tratti di crudeltà ed intenzionalità, un atto di tortura ai sensi della Convenzione.

*Conclusioni:* violazione (unanimità).

b) *Sul piano procedurale* – La Corte dubita che un'inchiesta approfondita ed effettiva sia stata svolta nell'ambito dei procedimenti disciplinari contro i guardacoste. Dopo l'incidente dello stupro, la richiesta del ricorrente di essere visitato dal medico presente sul posto non è stata accolta. Del resto, il pestaggio, nella versione dell'incidente difesa dal guardacoste D., non è stato trascritto nel registro dell'infermeria. Le conclusioni del rapporto dell'inquirente, secondo le quali il racconto dei guardacoste sembrava in parte credibile perché il caso del ricorrente non figurava nel registro dell'infermeria, non sono soddisfacenti. Inoltre, la deposizione resa dal ricorrente nell'ambito dell'inchiesta è stata falsificata poiché lo stupro da lui lamentato è stato ritrascritto come «schiaffo» e «esercizio di violenza psicologica» e gli avvenimenti riassunti in modo impreciso, inoltre era detto che il ricorrente non voleva che i guardacoste fossero puniti. Al riguardo, il 13 marzo 2007, il mediatore ha invitato il ministro della Marina mercantile a ordinare una nuova inchiesta disciplinare, dal momento che la prima non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato in realtà stuprato dal guardacoste.

Tuttavia, un fascicolo penale è stato aperto dinanzi ai giudici penali. La Grecia ha adottato disposizioni di diritto penale che sanzionano le pratiche contrarie all'articolo 3. Il guardacoste D. è stato condannato tanto in primo grado quanto in appello sulla base di tali disposizioni. Inoltre, l'inchiesta amministrativa interna e i procedimenti penali hanno dimostrato sufficiente prontezza e diligenza nel conformarsi alle norme della Convenzione.

Quanto all'adeguatezza e alla capacità deterrente della sanzione irrogata, la corte d'appello, riconoscendo a D. le circostanze attenuanti, lo ha condannato ad una pena di sei mesi di reclusione con sospensione condizionale, convertita poi in una sanzione pecuniaria di

---

<sup>8</sup> *Aydin c. Turchia*, n. 23178/94, 25 settembre 1997.

792 EUR. La clemenza della sanzione inflitta al guardacoste D. è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del trattamento inflitto al ricorrente. Tenuto conto di questa constatazione nonché del fatto che quello subito dal ricorrente è un atto di tortura, il sistema penale greco, così come applicato nel presente caso, non ha avuto l'effetto dissuasivo atteso per prevenire la commissione del reato denunciato dal ricorrente e non ha consentito di porre adeguatamente rimedio al maltrattamento da questi subito.

Quanto all'obbligo dello Stato di concedere al ricorrente un indennizzo o, quanto meno, la possibilità di chiedere ed ottenere una riparazione per il danno derivatogli dal maltrattamento, l'interessato si è costituito parte civile nel procedimento pendente dinanzi ai tribunali della marina nazionale che avrebbero giudicato i guardacoste. Tuttavia, a causa della lontananza del ricorrente dalla Grecia e nonostante i passi da lui fatti per informarsi sullo stato del procedimento al fine di potervi partecipare, le autorità greche sono venute meno al loro dovere di informarlo in tempo, di conseguenza egli non ha potuto esercitare i suoi diritti di parte civile per ottenere un risarcimento.

Sebbene per il diritto greco lo svolgimento del processo penale prescindendo dalla presenza della parte civile e il giudice penale non rinvi l'esame di una causa in caso di impossibilità per la parte civile di comparire dinanzi ad esso, se la parte civile dichiara la sua intenzione di comparire, essa acquisisce la qualità di parte nel procedimento e beneficia di tutti i diritti ad essa riconosciuti dal codice di procedura penale. Ora, il fatto che il ricorrente non sia potuto essere presente al processo è di particolare importanza nel caso di specie in quanto, persino nella fase dell'istruttoria, il ricorrente, già costituitosi parte civile, non è stato in grado di esercitare pienamente i suoi diritti. Pertanto, il ricorrente non è stato coinvolto nel procedimento, in quanto parte civile, in misura sufficiente.

Di conseguenza, lo Stato convenuto non ha riparato in modo sufficiente al trattamento inflitto al ricorrente in spregio dell'articolo 3. Vanno quindi rigettate le eccezioni del Governo relative al mancato esaurimento dei mezzi di impugnazione interni per la presunta rinuncia del ricorrente alla qualità di parte civile e per la mancanza della qualità di «vittima».

*Conclusione:* violazione (unanimità).

*Articolo 41:* 50.000 euro per danni morali.

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU**

**Art. 6 §1 (Diritto ad un processo equo) CEDU**

**Art. 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) CEDU**

*c) Stanev c. Bulgaria – Grande Camera - sentenza del 17 gennaio 2012 (ric. n. 36760/06)*

**Trattamenti degradanti: condizioni di vita in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 3; assenza della possibilità di presentare un ricorso per contestare la legalità del collocamento in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 5 §1; privazione della libertà/previsione per legge: regolarità del collocamento in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 5 §4; diritto al giudice: assenza, per una persona parzialmente privata della sua capacità giuridica, di accedere direttamente a un tribunale per chiedere il ripristino della piena capacità: violazione dell'art. 6 §1; ricorso effettivo: assenza di un ricorso per ottenere una riparazione per le condizioni di vita disagiati sopportate in un centro per malati mentali: violazione dell'art. 13.**

*In fatto* - Il ricorrente è un malato di schizofrenia che, nel 2000, su domanda dei due genitori, era stato dichiarato parzialmente incapace da un tribunale. Nel 2002 l'interessato, contro la propria volontà, fu collocato in un centro per malati mentali, situato in una zona montuosa abbastanza isolata, ed era stato nominato un curatore. Le condizioni di questo centro erano state qualificate come inumane e degradanti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, a seguito di alcune visite ufficiali svoltesi nel 2003 e nel 2004.

Tra il 2004 e il 2005 il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, aveva domandato senza successo sia al procuratore sia al Sindaco d'intraprendere una procedura volta a revocare il provvedimento che aveva disposto la curatela. Lo stesso curatore si era opposto alla richiesta del ricorrente, ritenendo che il centro fosse la dimora più appropriata per lui dato che non aveva i mezzi per mantenersi autonomamente. Nel 2006, su iniziativa del suo difensore, il ricorrente era stato esaminato da uno psichiatra indipendente, che aveva concluso che la

diagnosi di schizofrenia non era esatta, ma che il paziente aveva la tendenza ad abusare con l'alcol e che i sintomi delle due patologie potevano essere confusi. Egli era comunque pronto a essere reinserito nella società, anzi il soggiorno nel centro era stato pregiudizievole per la sua salute.

*In diritto – Articolo 5 § 1*

a) *Applicabilità* – Il collocamento del ricorrente in un centro per malati mentali è imputabile alle autorità nazionali, dato che è stato il risultato di atti differenti presi a seguito della domanda presentata dai genitori e per tutto il tempo di esecuzione della misura dalle autorità e dalle istituzioni pubbliche. Il ricorrente alloggiava in una stanza dalla quale poteva uscire, ma il tempo che egli trascorreva fuori dal centro e i luoghi dove poteva recarsi erano sempre controllati e limitati. Questo regime di autorizzazione per le uscite e il fatto che l'amministrazione avesse ritirato i suoi documenti hanno rappresentato delle restrizioni importanti alla libertà individuale del ricorrente. Anche se questi ha potuto circolare, si è comunque trovato sotto un costante controllo e non era libero di lasciare il centro senza autorizzazione. Il Governo non ha dimostrato che lo Stato di salute del ricorrente era tale da determinare una situazione di pericolo immediato che poteva essere scongiurato solo adottando delle restrizioni speciali al fine di proteggerlo.

La durata della sua permanenza nel centro era indeterminata e il ricorrente era iscritto nei registri civili come residente in quel luogo. Egli vi abita tuttora, dopo più di otto anni, e risente pienamente degli effetti negativi derivanti dalle restrizioni cui è sottoposto.

Al momento della decisione di collocarlo là, non era stato messo nelle condizioni di esprimere il proprio parere, nonostante la legge nazionale lo prevedesse ed egli sembrasse in grado di comprendere la propria situazione, e non aveva mai acconsentito al provvedimento. A partire dal 2004, inoltre, il ricorrente aveva manifestato in maniera esplicita il proprio desiderio di lasciare il centro sia agli psichiatri sia con le varie richieste alle autorità volte a recuperare la pienezza della propria capacità di agire.

La Corte si è detta poco convinta che l'interessato avesse acconsentito al collocamento o l'avesse accettato in maniera tacita. Tenuto conto del coinvolgimento delle autorità bulgare nella decisione di collocare il ricorrente nel centro, del regime delle uscite, della durata della misura e della mancanza del consenso dell'interessato, la situazione esaminata è stata considerata una privazione della libertà suscumbibile nell'ambito di applicazione dell'art. 5 § 1.

b) *Merito* – La decisione di collocare il ricorrente in un centro per malati mentali senza aver previamente ottenuto il suo consenso era illegittima secondo i parametri offerti dallo stesso diritto bulgaro.

Tale conclusione è stata sufficiente per condurre la Corte a dichiarare la misura in contrasto con l'art. 5 CEDU. Inoltre, la situazione non rientrava in nessuna delle ipotesi eccezionali nelle quali una restrizione della libertà è ammessa, nemmeno in quella relativa alle persone malate di mente.

Nel caso di specie, infatti, è vero che la perizia medica effettuata nel quadro della procedura di privazione della capacità di agire dava atto dei problemi di cui soffriva il ricorrente. Tuttavia, tra la redazione della perizia e la decisione delle autorità erano trascorsi più di due anni, senza che il curatore avesse valutato l'eventuale evoluzione della salute del ricorrente e senza incontrarlo o consultarlo. Tale lasso di tempo era eccessivo e non è possibile ritenere che un giudizio medico formulato nel 2000 rappresentasse efficacemente lo stato di salute del ricorrente nel 2002. Occorre aggiungere che le autorità nazionali non avevano l'obbligo di ordinare una perizia psichiatrica prima di procedere al collocamento. L'assenza di una simile valutazione sarebbe stata di per sé sola idonea a giudicare illegittima la misura. Inoltre, non era stato stabilito se il ricorrente era pericoloso per sé o per gli altri.

La Corte ha rilevato anche delle mancanze nella verifica della persistenza dei problemi psichiatrici durante l'internamento. Nonostante il ricorrente fosse seguito da uno psichiatra, il monitoraggio non aveva lo scopo di valutare a intervalli regolari se il mantenimento della misura fosse necessario.

La stessa legge non prevedeva alcun obbligo di rivalutazione periodica dei presupposti del provvedimento.

Pertanto, la Corte ha giudicato che il collocamento del ricorrente nel centro non fosse stato ordinato in presenza di condizioni "previste dalla legge" e non era giustificato né ai sensi della lettera e), né ai sensi delle lettere a) e f) dell'art. 5 § 1.

Conclusione: violazione (unanimità).

*Articolo 5 § 4:* il Governo non ha dimostrato che nell'ordinamento interno esistesse la possibilità per il ricorrente di contestare la legittimità del suo internamento e il mantenimento nel tempo della misura.

I tribunali bulgari non sono stati coinvolti nel collocamento del ricorrente nel centro in alcun momento né sotto alcuna forma e la legge nazionale non prevede alcun controllo giurisdizionale periodico e automatico di una simile misura, anche perché questa non è considerata dal diritto bulgaro quale privazione della libertà. Infine, l'invalidità (per mancanza di consenso) del contratto stipulato con il centro per malati mentali avrebbe potuto essere fatta valere in giudizio solo dal curatore.

*Conclusione:* violazione (unanimità).

*Articolo 5 § 5:* non è stato dimostrato che il ricorrente poteva far valere un diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della libertà, prima della sentenza della Corte europea, né che egli potrà farlo dopo.

*Conclusione:* violazione (unanimità).

*Articolo 3:* l'articolo 3 proibisce i trattamenti inumani e degradanti delle persone che si trovano sotto il controllo delle autorità, sia che si tratti di una privazione della libertà come sanzione penale, sia che si tratti di un internamento volto a proteggere la vita o la salute dell'interessato.

Nel caso di specie, l'alimentazione al centro per i malati mentali non era sufficiente ed era di qualità scadente. L'edificio non era abbastanza riscaldato e, in inverno, il ricorrente era costretto a dormire indossando la giacca. La doccia veniva fatta una volta a settimana in un bagno dalle condizioni igieniche inaccettabili. Le toilette erano in uno stato deplorabile e, secondo gli accertamenti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, era pericoloso accedervi. Pur essendo a conoscenza della situazione, nel periodo dal 2002 al 2009, il Governo bulgaro non ha dato seguito alla procedura intrapresa per la chiusura del centro. L'assenza di risorse finanziarie, addotta come giustificazione dall'esecutivo, non costituisce un motivo sufficiente a giustificare il mantenimento del ricorrente nelle condizioni descritte.

*Conclusione:* violazione (unanimità).

*Articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3:* il collocamento del ricorrente nel centro non è considerato una privazione della libertà personale dal diritto bulgaro. L'interessato quindi non ha potuto ottenere alcun risarcimento per le pessime condizioni in cui è stato trattenuto. Se anche si ritenesse che l'interessato avrebbe potuto recuperare la pienezza della propria capacità di agire e lasciare il centro, comunque non avrebbe potuto ottenere alcun risarcimento.

*Conclusione:* violazione (unanimità).

*Articolo 6 § 1:* senza il consenso del curatore (o di una delle persone indicate dall'art. 277 del codice di procedura penale) il ricorrente non poteva domandare il ripristino della pienezza della propria capacità di agire. Il diritto nazionale non distingue in alcun modo tra le persone dichiarate totalmente incapaci e quelle solo parzialmente incapaci e non prevede alcun controllo periodico automatico delle ragioni che giustificano il mantenimento della curatela. Inoltre, nel caso del ricorrente, la misura aveva una durata indeterminata. Se il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto e se possono essere poste delle limitazioni ai diritti processuali di una persona, se ritenuta parzialmente incapace, il diritto di domandare la revisione della dichiarazione d'incapacità rappresenta uno dei diritti più importanti per un individuo.

Ne consegue che, in linea di principio, in quest'ambito ogni persona deve beneficiare di un accesso diretto alla giustizia. Lo Stato rimane libero di determinare le modalità processuali per l'esercizio di tale diritto, ma nello stesso tempo non è compatibile con l'art. 6 una legge nazionale che preveda delle restrizioni all'accesso alla giustizia al solo scopo di evitare l'aggravio del carico di lavoro dei tribunali derivante dalla presentazione di domande manifestamente infondate.

È inoltre evidente che possono essere applicati dei mezzi meno restrittivi rispetto a una privazione automatica dell'accesso diretto al giudice: per esempio, la limitazione della frequenza delle domande di riesame o la predisposizione di un vaglio di ammissibilità preliminare della loro ricevibilità. Inoltre, esiste oggi a livello europeo una tendenza ad accordare alle persone private della loro capacità di agire un accesso diretto al tribunale per ottenere la revisione di questa misura.

Inoltre, gli strumenti internazionali di protezione dei malati mentali accordano un'importanza sempre crescente alla concessione di una giusta autonomia processuale a queste persone.

L'articolo 6 § 1 assicura a ogni persona dichiarata parzialmente incapace, come il ricorrente, un accesso diretto al tribunale per domandare il ripristino della sua capacità giuridica.

Un tale accesso non era garantito in maniera sufficiente dalla legislazione bulgara.

*Conclusioni:* violazione (unanimità).

*Articolo 46:* per eliminare le conseguenze della violazione dei diritti del ricorrente, le autorità devono verificare se egli desidera rimanere nel centro di cura per i malati mentali. In alcun modo la sentenza della Corte deve essere vista come un ostacolo al mantenimento del ricorrente nel centro o in un altro istituto se viene accertato che egli vi consente. Al contrario, qualora vi si opponga, spetta alle autorità nazionali riesaminare la situazione, senza indugio, alla luce dei principi affermati con la sentenza. Tenuto conto della sussistenza di una violazione dell'art. 6 § 1 dovuta all'assenza, per una persona dichiarata parzialmente incapace, di un accesso diretto a un tribunale per domandare il ripristino della propria capacità, la Corte raccomanda allo Stato di approntare le misure di carattere generale necessarie a garantire in modo efficace un tale diritto.

*Articolo 41:* 15.000 euro a titolo di danno morale.

**Art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) CEDU**

**Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU**

**Art. 7 (Nulla poena sine lege) CEDU**

*d) Vinter e altri c. Regno Unito – Quarta sezione - sentenza del 17 gennaio 2012  
(ricc. n. 66069/09; 130/10 e 3896/10)*

**Il rilascio di detenuti condannati all'ergastolo è possibile solo qualora siano malati terminali o gravemente malati: non violazione**



*In fatto* – In Inghilterra e in Galles la pena prevista per l'omicidio è l'ergastolo. Prima dell'entrata in vigore del Criminal Justice Act (2003), il Secretary of State era autorizzato a stabilire il termine minimo che i condannati all'ergastolo dovevano trascorrere in carcere prima di poter presentare una domanda di rilascio per buona condotta. Dopo la legge del 2003, tale potere è stabilito dal giudice e i detenuti il cui termine minimo era stato deciso dal Secretary of State potevano ricorrere alla High Court per domandarne la revisione.

I tre ricorrenti erano stati condannati all'ergastolo senza che fosse stabilito il termine dopo il quale potevano chiedere la liberazione per buona condotta. I reati da loro commessi, infatti, erano stati considerati così gravi da comportare la detenzione a vita, salvo che il Secretary of State ritenesse di ordinare il rilascio in presenza di circostanze eccezionali, come una malattia terminale o una grave invalidità.

Il primo ricorrente, Vinter, era stato condannato all'ergastolo (senza possibilità di una liberazione anticipata) dal Tribunale e la sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello in considerazione dei suoi precedenti.

Per gli altri due ricorrenti, la decisione di non concedere alcuna possibilità di rilascio anticipato era stata presa dal Secretary of State secondo il regime previgente, ma era stato poi confermato dalla High Court ai sensi della legge del 2003.

Nel caso del secondo ricorrente, Bamber, la decisione si giustificava in ragione della premeditazione e del gran numero di vittime.

Nel caso del terzo ricorrente, Moore, a questi motivi si aggiungeva un movente di natura sessuale.

Nei ricorsi alla Corte europea, i tre lamentavano che l'imposizione di una simile pena violasse l'art. 3 della Convenzione e che l'assenza di giudizi periodici sulla loro pericolosità violasse l'art. 5 § 4.

Il secondo e il terzo ricorrente sostenevano anche la sussistenza di una violazione dell'art. 7, in quanto nel loro caso la decisione di eliminare ogni possibilità di rilascio anticipato non era stata presa dal Tribunale che li aveva giudicati, ma solo successivamente dalla High Court, in applicazione di una legge che ritenevano più severa di quella vigente al momento della commissione dei fatti.

*In diritto – Articolo 3*: se, in linea di principio, la correttezza del giudizio sul merito di un Tribunale penale non ricade nell'ambito di applicazione della Convenzione, una sentenza penale che applichi una sanzione manifestamente sproporzionata può comportare un trattamento contrario all'art. 3, quando la pena viene eseguita. Tuttavia, il requisito della "sproporzione manifesta" è di difficile applicazione e riguarda solo situazioni eccezionali. Tale requisito, secondo la Corte europea, non era ravvisabile nei casi dei ricorrenti, data la gravità dei fatti da loro commessi.

In secondo luogo, occorre valutare se una condanna all'ergastolo (o comunque a una pena molto lunga) può determinare un problema di compatibilità con l'art. 3.

Occorre distinguere tra tre diversi tipi di condanna: (a) una condanna all'ergastolo nella quale è però ammessa la liberazione condizionale del detenuto dopo un periodo minimo nel quale la pena ha trovato esecuzione; (b) una *discretionary sentence* all'ergastolo (in questo caso, la detenzione a vita rappresenta il massimo della pena, ma il giudice potrebbe anche infliggere una pena più lieve) senza possibilità di un rilascio anticipato; (c) una *mandatory sentence* all'ergastolo (in presenza di determinate circostanze, il giudice è obbligato a infliggere tale pena) senza possibilità di liberazione anticipata.

La prima ipotesi ammette la liberazione del condannato, pertanto non sorgono problemi di compatibilità con l'art. 3. Anche per gli altri due tipi di condanna, in assenza di una manifesta sproporzionalità della sanzione, secondo la Corte non sussiste un contrasto con l'art. 3 nel momento della decisione del giudice, ma solo successivamente qualora si dimostri (1) che la detenzione del ricorrente non è più giustificata sotto il profilo criminologico e (2) che la pena è immodificabile di fatto e di diritto.

Nel caso dei ricorrenti, si trattava di *discretionary sentence* all'ergastolo senza che fosse ammessa una liberazione anticipata.

Secondo la Corte, nessuno di essi ha dimostrato che la propria detenzione non fosse più giustificata sotto il profilo criminologico.

Vinter è stato condannato per un omicidio perpetrato con modalità particolarmente brutali e crudeli mentre egli si trovava fuori dal carcere proprio perché godeva di un beneficio

penitenziario dopo essere stato trattenuto in prigione per soli tre anni. La sua detenzione senza possibilità di rilascio aveva quindi una funzione sia retributiva, sia deterrente.

I casi di Bamber e Moore, carcerati rispettivamente da 26 e 16 anni, erano stati riesaminati nel 2009 dalla High Court.

Le ragioni addotte dalla Corte inglese sono state ritenute convincenti, logiche e complete dalla Corte europea, la quale ha confermato come anche nel loro caso la pena avesse una funzione sia retributiva, sia deterrente.

Considerato che la sussistenza del primo dei due requisiti non era stata dimostrata dai ricorrenti, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il secondo, la non modificabilità della pena.

*Conclusioni:* non violazione, in tutti i tre casi (quattro voti contro tre).

*Articolo 5 § 4:* i motivi addotti dai ricorrenti riecheggiano quelli dichiarati inammissibili con la decisione *Kafkaris*. Affermare che l'ergastolo può violare l'art. 3 quando non è più giustificato sotto il profilo criminologico e la pena non è modificabile, ciò non significa che la legittimità della detenzione debba essere valutata periodicamente perché sia compatibile con l'art. 5.

Dalle argomentazioni dei giudici nazionali risulta che gli ergastoli, in questi casi, erano stati inflitti per perseguire scopi sia retributivi, sia deterrenti.

Le sentenze pronunciate contro i ricorrenti erano diverse da quella che ha condannato all'ergastolo l'imputato nel caso *Stafford*, la quale si componeva di due capi, l'uno che imponeva un periodo minimo di detenzione con finalità retributive, l'altro che prevedeva il carcere a vita per il pericolo che il condannato rappresentava per la società. Di conseguenza, come in *Kafkaris*, la Corte europea ha ritenuto sufficiente la valutazione del comportamento del ricorrente compiuta nella sentenza di condanna, senza che fossero necessarie delle revisioni successive.

*Conclusioni:* inammissibile (manifestamente infondata).

*Articolo 7:* Il secondo e il terzo ricorrente lamentavano che la revisione della decisioni del Secretary of State, effettuata dalla High Court, aveva comportato l'applicazione al loro caso di un regime più severo di quello in vigore al momento della loro condanna. La Corte europea ha rigettato questo argomento: se la fissazione di un termine minimo di carcerazione da scontare ininterrottamente in una condanna all'ergastolo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, nei casi di specie la legge in vigore nel momento in cui la High Court aveva rivisto i provvedimenti impediva d'imporre un termine minimo superiore a quello previsto dalla legge in vigore al momento della condanna e, inoltre, aveva il dovere di considerare sia la disciplina più recente, che costruiva un delicato sistema per la determinazione del termine minimo di carcerazione, sia le raccomandazioni del giudice del merito e dal Lord Chief Justice.

*Conclusione:* inammissibile (manifestamente infondata).

(Si v. anche *Kafkaris v. Cyprus* [GC], no. 21906/04, 12 febbraio 2008; *Iorgov v. Bulgaria* (no. 2), no. 36295/02, 2 settembre 2010; *Schuchter v. Italy* (dec.), no. 68476/10, 11 ottobre 2011).

In un *obiter dictum*, la Corte ha comunque espresso alcune riserve sulla nuova politica del Secretary of State, la quale potrebbe comportare la detenzione di prigionieri anche quando non era più giustificata sotto il profilo criminologico, anche perché era stata abbandonata la prassi di rivalutare la necessità della carcerazione ogni venticinque anni. Inoltre, il rilascio in presenza di una malattia terminale o di una grave malattia difficilmente poteva essere considerato una liberazione anticipata, perché in questi casi il detenuto solitamente muore poco dopo essere uscito dal carcere.

## **Art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) CEDU**

## **Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU**

*e) Popov c. Francia – Quinta sezione – sentenza del 19 gennaio 2012 (ricc. nn. 39472/07 e 39474/07)*

**Impossibilità per dei minori, collocati insieme ai loro genitori in un centro di permanenza in attesa di essere espulsi, di contestare la legittimità del provvedimento di collocamento: violazione dell'art. 5 §4; trattenimento di una coppia di stranieri e dei loro figli minorenni per quindici giorni, in attesa della loro espulsione: violazione dell'art. 8**

*In fatto* – I ricorrenti sono una coppia di kazaki, venuti in Francia all'inizio degli anni 2000, che hanno due figli minori di età nati in Francia. I genitori affermavano di essere stati oggetti di frequenti atti di persecuzione in Kazakistan a causa della loro origine russa e della religione ortodossa. Per questo avevano presentato una domanda di asilo politico, che però era stata rigettata, così come le richieste per ottenere il permesso di soggiorno. Il 27 agosto 2007, la coppia e i due figli, rispettivamente di tre anni e di cinque mesi, erano stati interrogati nella loro abitazione e quindi trattenuti in un albergo. Il giorno successivo, erano stati portati in aeroporto per rimpatriarli in Kazakistan, ma il volo era stato annullato e i quattro erano stati trasferiti al centro di permanenza di Rouen-Oissel, predisposto per ospitare delle famiglie.

Il 29 agosto 2007 il Tribunale della libertà aveva deciso il prolungamento di questo soggiorno per ulteriori quindici giorni. I ricorrenti erano stati condotti di nuovo in aeroporto l'11 settembre 2007 per un secondo tentativo di espulsione, ma anche questo non aveva avuto luogo. Il giudice aveva quindi ordinato il rilascio dei quattro. Nel 2009, alla famiglia kazaka fu concesso lo *status* di rifugiato, domandato dai genitori prima del loro arresto, motivandolo con la considerazione che questi avrebbero corso un pericolo qualora rimpatriati in Kazakistan.

*In diritto – Articolo 3*

a) *Con riferimento ai bambini* – il centro di permanenza di Rouen-Oissel è classificato da un decreto del 2005 tra quelli abilitati a ospitare delle famiglie. Tuttavia, quel testo si limita a richiedere che siano fornite delle «camere dotate di materiale per la cura degli infanti», ma non esplicita in alcun modo quali siano le infrastrutture necessarie per ospitare delle famiglie. Anzi, esistono grandi differenze tra i vari centri di permanenza per quanto riguarda

l'attrezzatura che vi si trova, la quale dipende dalle decisioni del dirigente del centro, né vi è del personale qualificato e specializzato nella cura dei bambini.

Sebbene al centro di Rouen-Oissel le famiglie siano separate dagli altri detenuti, anche i bambini devono dormire negli stessi letti di ferro degli adulti, nonostante siano pericolosi, non beneficiano di attenzioni particolari né di spazio di gioco e sono esposti ai rischi derivanti dalla chiusura automatica delle porte delle camere.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti hanno anche sottolineato che la promiscuità, lo stress, l'insicurezza e l'ostilità dell'ambiente che caratterizzano questi centri hanno delle conseguenze negative sui minori, in contrasto con i principi internazionali che li tutelano, secondo i quali le autorità devono adoperarsi per limitare il più possibile la durata della detenzione dei bambini.

Un periodo di quindici giorni di detenzione, in sé non eccessivo, può sembrare infinitamente lungo a dei bambini se si tiene conto della loro età e dell'inadeguatezza delle strutture destinate ad accoglierli.

Le condizioni nelle quali i bambini ricorrenti sono stati trattenuti insieme a degli adulti, la massiccia presenza della polizia, l'assenza di attività destinate a loro, l'angoscia dei genitori, erano chiaramente inadatti alla loro età.

I due bambini si sono trovati in una situazione di vulnerabilità, accentuata dall'impossibilità di uscire dalla struttura. Tali condizioni di vita non potevano che comportare per loro una situazione di stress e di angoscia e avere delle conseguenze particolarmente traumatizzanti a livello psicologico.

Tenuto conto dell'età dei bambini, della durata della detenzione e delle condizioni in cui sono stati trattenuti, le autorità non hanno saputo assicurare ai ricorrenti un trattamento compatibile con le disposizioni della Convenzione, superando il livello di gravità contemplato nell'art. 3.

*Conclusione:* violazione (unanimità).

b) *Con riferimento ai genitori* – Se il collocamento in un centro di permanenza non dedicato alle famiglie ha potuto creare un sentimento d'impotenza e cagionare angoscia e

frustrazione, il fatto che i genitori non siano stati separati dai figli ha potuto temperare almeno in parte questi sentimenti ed evitare così che fosse raggiunta la soglia di gravità richiesta dall'art. 3.

*Conclusion:* non violazione (sei voti contro uno).

*Articolo 5 § 1 f):* nonostante la famiglia non sia stata separata nel corso della detenzione e nonostante il centro prevedesse delle stanze riservate alle famiglie, le peculiarità della situazione dei due bambini non sono state considerate e le autorità non hanno cercato una soluzione alternativa che li tutelasse più adeguatamente. Il sistema francese, quindi, non ha garantito loro in maniera sufficiente il diritto alla libertà personale.

*Conclusion:* violazione (unanimità).

*Articolo 5 § 4:* i genitori ricorrenti hanno potuto contestare la legittimità della loro detenzione innanzi ai giudici francesi e per questo non è stato violato il diritto riconosciuto loro dall'art. 5 § 4. Tuttavia, la legge francese non prevede che i minori possano essere collocati in un centro di permanenza temporaneo. Anzi, i minori che «accompagnano» i genitori finiscono in un vuoto giuridico che non permette loro di esercitare la facoltà di ricorso concessa ai genitori. Infatti, i bambini del caso di specie non sono stati destinatari di un ordine di espulsione, cosa che avrebbe consentito loro di rivolgersi a un giudice impugnandolo. Allo stesso modo, non c'è stato alcun provvedimento formale che li collocasse nel centro e il Tribunale della libertà non ha potuto pronunciarsi sulla legittimità del loro collocamento e di conseguenza non è stata garantita loro la protezione prevista dalla Convenzione.

*Conclusion:* violazione (unanimità).

*Articolo 8:* l'aver rinchiuso dei bambini in un centro di permanenza temporanea per quindici giorni, l'averli sottoposti alla vita carceraria che si fa in quei posti, può essere considerato un'ingerenza nella loro vita familiare. La misura è stata presa nel quadro della lotta contro l'immigrazione clandestina e del controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato. Tale azione può ricollegarsi a obiettivi quali la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese e la prevenzione dei reati. Una misura limitativa della libertà personale deve però essere proporzionata allo scopo perseguito dalle autorità e, quando si tratta di famiglie, queste

devono tener conto dell'interesse superiore del minore. Esiste infatti un largo consenso, in Europa e nel diritto internazionale, intorno all'idea che in tutte le decisioni relative a dei bambini deve prevalere l'interesse di questi. Nel caso di specie, i ricorrenti non presentavano rischi particolari di fuga che ne rendessero necessaria la detenzione. Inoltre, il loro collocamento nel centro non sembrava giustificato da motivi sociali, come dimostra il fatto che in un primo momento erano stati ospitati in un albergo senza che la cosa rappresentasse un problema.

Dagli elementi comunicati dal Governo non risulta che fosse stata cercata una soluzione alternativa alla detenzione, come la detenzione domiciliare o la permanenza in albergo. Inoltre, non risulta che le autorità abbiano contemplato l'ipotesi di evitare la detenzione. Infine, non sembra che le autorità abbiano adottato tutta la diligenza necessaria per accelerare la procedura di espulsione e limitare il tempo della detenzione. Infatti, i ricorrenti furono trattenuti quindici giorni senza che fosse stato organizzato alcun volo per il Kazakistan.

La Corte si è mostrata consapevole di un proprio precedente nel quale un ricorso simile era stato rigettato (*Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio*, ric. n. 41442/07, 19 gennaio 2010), ma ha osservato che, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale sull'interesse superiore di minore nel contesto dell'immigrazione, era necessario ritenere che tale interesse non si limitasse al mantenimento dell'unità familiare, ma che le autorità dovessero approntare tutti i mezzi necessari per limitare il più possibile la detenzione delle famiglie.

*Conclusione:* violazione (unanimità).

*Articolo 41:* 10.000 euro complessivamente per i due ricorrenti a titolo di risarcimento del danno morale

## **Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU**

*f) Vulakh e altri c. Russia - Prima sezione, decisione del 10 gennaio 2012 (ric. n. 33468/03)*

**Presunzione d'innocenza. Accertamento giudiziario della responsabilità penale di un defunto: violazione**

*In fatto* - I quattro ricorrenti sono gli eredi di VV, sospettato di essere a capo di un'organizzazione criminale sotto inchiesta per una serie di delitti. Dopo il suicidio di VV



successivo alla notizia dell'arresto di tre membri della stessa presunta organizzazione il procedimento penale a suo carico veniva archiviato mentre i tre affiliati venivano condannati per una serie di reati. Nella sentenza di condanna il giudice espressamente dichiarava che VV era stato il leader dell'organizzazione. Nei successivi giudizi civili, veniva disposto che le quote di un'azienda casearia appartenenti al deceduto VV fossero trasferite alle vittime dei delitti. Per giungere a tale decisione, e nonostante il fatto che il procedimento penale a carico di VV fosse stato archiviato, i giudici civili si basavano sulle statuizioni della sentenza penale riguardante il presunto ruolo nella banda di VV. Nella loro denuncia alla Corte Europea, i ricorrenti hanno lamentato una violazione della presunzione di innocenza nel caso VV (art. 6 § 2 della Convenzione) e di una violazione del diritto al rispetto dei loro beni (articolo 1 del Protocollo N. 1).

*In diritto – Art. 6 § 2:* L'ambito di applicazione dell'articolo 6 § 2 non è limitato ai procedimenti penali pendenti, ma è esteso anche alle decisioni giudiziarie assunte dopo l'archiviazione di un processo. E' una regola fondamentale del diritto penale che la responsabilità penale non sopravvive alla persona che ha commesso il crimine. Tuttavia, nel procedimento penale contro gli affiliati all'organizzazione criminale, il giudice ha dichiarato come appurata, senza averne assolutamente la facoltà, la leadership di VV nell'organizzazione criminale spingendosi ad affermare che lo stesso l'avesse coordinata e finanziata nei propri intenti malavitosi. La formulazione utilizzata nel procedimento civile successivo è stata ancora più esplicita arrivando a dire che la banda aveva commesso, sotto la guida di VV, delitti gravi, tra cui omicidio e tentato omicidio. C'è una distinzione fondamentale da fare tra il dire che un soggetto è meramente sospettato di aver commesso un crimine e la chiara dichiarazione giudiziaria, in assenza di una condanna definitiva, che l'individuo abbia commesso il reato in questione. Il carattere esplicito e categorico delle dichiarazioni contenute nelle sentenze dei tribunali interni equivale all'illegittima condanna di VV senza la prova della sua colpevolezza, in violazione del suo diritto alla presunzione di innocenza. *Conclusion:* violazione (all'unanimità).

*Art. 1 del Protocollo n. 1:* Ai sensi dell'articolo 1064 del codice civile russo, una persona che ha inflitto un danno ad un'altra può essere sollevata dalla responsabilità civile solo se è in grado di dimostrare la sua innocenza. Nel giudicare la richiesta di indennizzo, i giudici civili non hanno effettuato alcun accertamento indipendente per quanto riguarda gli eventuali reati commessi da VV, limitandosi a fare riferimento alle sentenze dei tribunali penali nell'ambito del procedimento nei confronti degli altri condannati. Dal momento che né i ricorrenti, né VV

sono stati parte di tale processo e poiché la Corte aveva già rilevato che la dichiarazione di colpevolezza di VV nelle sentenze penali costituisce - in assenza di una condanna - una violazione della sua presunzione di innocenza, i procedimenti nazionali non hanno offerto ai ricorrenti le dovute garanzie procedurali necessarie alla rivendicazione dei loro diritti di proprietà.

*Conclusioni:* violazione (all'unanimità).

*Articolo 41:* 4.000 euro ciascuno per quanto concerne il danno non patrimoniale. La Corte ha inoltre sancito che la rinnovazione del procedimento civile e la riesamina della questione alla luce dei principi indicati nella sentenza sarebbe il mezzo più appropriato di riparazione del danno patrimoniale

#### **Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU**

***g) Seckerson e Times Newspapers Limited c. Regno Unito - Quarta sezione, decisione del 24 gennaio 2012 (ricc. nn. 32844/10 e 33510/10)***

**Quotidiano nazionale e giurato ritenuti colpevoli di oltraggio alla corte e multati per la violazione del segreto sulle deliberazioni della giuria: irricevibile**

*In fatto* - Il primo ricorrente è membro della giuria al processo di una baby-sitter colpevole di aver percosso il bambino che accudiva così violentemente da causarne la morte dopo due giorni. Nel 2007, in seguito alla condanna della baby-sitter, il ricorrente contattava il quotidiano "The Times" (secondo ricorrente) esprimendo le sue gravi perplessità sul processo e la condanna. Il Times pubblicava due articoli basati sui suoi commenti. In particolare, gli articoli riportavano le seguenti due citazioni: "... il consenso fu prestato dopo tre minuti dall'elezione del presidente. Erano 10 voti a favore contro 2, tutti basati sulle prove. Da allora non ci fu più il modo di tornare indietro" e "Alla fine il caso fu deciso da laici e laiche sulla base di quello spregevole nemico della logica, quell'espedito meravigliosamente persuasivo, il senso comune". I due ricorrenti venivano giudicati colpevoli di oltraggio alla corte ai sensi della Section 8, Contempt of Court Act del 1981, che vieta la divulgazione di informazioni in merito alle decisioni di una giuria. Il primo ricorrente veniva multato al pagamento di 500 sterline. Il secondo di 15.000 sterline e condannato a liquidare i costi per più di 27.000

sterline.

*In diritto - Articolo 10:* Le norme che impongono obblighi di riservatezza sulle deliberazioni giudiziarie svolgono un ruolo importante nel mantenere l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, garantendo la libertà e schiettezza dei dibattiti tra coloro che sono tenuti ad amministrare la giustizia. E' quindi indispensabile che i giurati siano liberi di esprimere le proprie opinioni e pareri su tutti gli aspetti del caso, nonché sul materiale probatorio, senza censurarsi per paura che le loro opinioni generali od i loro commenti specifici possano essere rilevati e criticati dalla stampa. Perfino il segreto assoluto sulle deliberazioni della giuria non può che essere considerato ragionevole, dato che ogni cedimento potrebbe far sorgere un elemento di dubbio tale da compromettere la ratio della norma. Nel caso di specie, i commenti pubblicati hanno rivelato le opinioni espresse da dieci membri della giuria in una fase iniziale di una lunga deliberazione, e il riferimento a "non ci fu più il modo di tornare indietro" è sintomatico della loro ferma intenzione di non cambiare idea. L'estratto "nemico spregevole della logica" esprime la valutazione del primo ricorrente sui pareri e le dichiarazioni espresse dai membri della maggioranza, e costituisce un'accusa di un ragionamento scorretto ed illogico. La frase "espediente meravigliosamente persuasivo, il senso comune" svela l'approccio dei giurati al materiale probatorio, ed in particolare che gli stessi hanno fatto affidamento sul senso comune e non su ragionamenti corretti logicamente. Dato che la maggior parte del contenuto degli articoli non è stato contestato, la Corte ha ritenuto che ai ricorrenti non sia stata preclusa la possibilità di contribuire al dibattito sull'uso del parere tecnico medico legale nei processi all'epoca dei fatti. Le ammende inflitte e le spese liquidate a carico del secondo ricorrente non sono insignificanti. Tuttavia, la Corte non le ha ritenute sproporzionate in relazione alle circostanze del caso, visti i ricavi del medesimo ricorrente e la necessità di garantire che le sanzioni imposte abbiano un effetto deterrente.

*Conclusione:* inammissibile (manifestamente infondato).

## **Altre segnalazioni**

### **- Testo integrale del discorso di David Cameron sulla Corte europea dei diritti tenuto a Strasburgo il 25 gennaio 2012**

*(<http://www.newstatesman.com/politics/2012/01/human-rights-court-national>)*

"Once in a generation, each member has the honour of leading the Council of Europe.

Today, I want to speak about the once-in-a-generation chance we have, together, to improve the way we enhance the cause of human rights, freedom and dignity.

We have an ambitious agenda for the coming months...

...to reinforce local democracy...

...to combat discrimination...

...to strengthen the rule of law across Europe.

But the focus of our Chairmanship, as you know, is our joint effort to reform the European Court of Human Rights.

The role of the Court has never been more challenging.

As the Council has expanded, more and more people have applied to seek justice.

We need to work together to ensure that throughout these changes, the Court remains true to its original intention: to uphold the Convention and prevent the abuse of human rights.

So today, I want to explain why I believe the Court needs reform and set out some of the proposals on the table.

#### **UK COMMITMENT TO HUMAN RIGHTS**

First, I want to make something clear.

Human rights is a cause that runs deep in the British heart and long in British history.

In the thirteenth century, Magna Carta set down specific rights for citizens, including the right to freedom from unlawful detention.

In the seventeenth century, the Petition of Right gave new authority to Parliament; and the Bill of Rights set limits on the power of the monarchy.

By the eighteenth century it was said that:

"this spirit of liberty is so deeply implanted in our constitution, and rooted in our very soil, that a slave the moment he lands in England, falls under the protection of the laws, and with regard to all natural rights becomes instantly a freeman."

It was that same spirit that led to the abolition of slavery...

...that drove the battle against tyranny in two World Wars...

...and that inspired Winston Churchill to promise that the end of the "world struggle" would see the "enthronement of human rights".

As he put it, victory in that war was the "victory of an ideal founded on the right of the common man, on the dignity of the human being, and on the conception of the State as the servant, not the master, of its people."

These beliefs have animated the British people for centuries - and they animate us today.

When the Arab Spring erupted, the UK was a principal supporter of resolutions at the UN Human Rights Council.

We are leading EU partners in maintaining pressure on Syria.

We have played a key role in securing EU sanctions against Iran.

Through the UN, we are working to empower women in Afghanistan, Iraq and the Middle East.

We have pledged additional money to the Special Fund for Torture Prevention.

And we are contributing to the Council of Europe's own Human Rights Trust Fund.

All these are clear signals of our belief in fundamental human rights.

And if called to defend that belief with action, we act.

When the people of Libya were reaching for the chance to shape their own destiny, Britain stepped forward with our allies to help.

Visiting Tripoli a few months ago, seeing the crowds of people who were jubilant and free, I was reminded of what Margaret Thatcher once said:

"the spirit of freedom is too strong to be crushed by the tanks of tyrants".

It is our hope that this spirit of freedom spreads further - and we will continue to support those reaching for it across the Arab world.

We are not and never will be a country that walks on by while human rights are trampled into the dust.

This has a lot to do with Britain's national character - a love of freedom and an instinctive loathing of over-mighty authority.

But it is also about our national interest - to live, travel and trade in a more open, secure world.

When a government respects its citizens' human rights, that makes for a more stable country - and that is good for all of us.

It was that great champion of freedom, Vaclav Havel, who said it best:

"Without free, self-respecting, and autonomous citizens there can be no free and independent nations. Without internal peace, that is, peace among citizens and between the citizens and the state, there can be no guarantee of external peace."

In other words, a commitment to human rights is both morally right and strategically right.

#### ACHIEVEMENTS OF THE COUNCIL AND THE COURT

So I want no one here to doubt the British commitment to defending human rights...

...nor the British understanding that the Council of Europe, the Convention and the Court have played a vital role in upholding those rights.

But believing these things does not mean sticking with the status quo...

...because as we are agreed, the time is right to ask some serious questions about how the Court is working.

Over sixty years ago the Convention was drafted with very clear intentions.

It was born in a continent reeling from totalitarian rule...

...shocked by the brutality of the holocaust...

...sickened by man's inhumanity to man.

Its purpose was clear: to spread respect for vital human rights across the continent - for life, liberty and the integrity of the person.

It has achieved some vitally important things over the decades: exposing torture; winning victories against degrading treatment in police custody; holding heavy-handed states to account.

And since the Berlin Wall fell, it has played a major role in strengthening democracy across central and Eastern Europe.

Of course, we should remember that oppression and brutality are not just facts of Europe's past.

As we sit here today, in Belarus there are people being thrown into prison for their political beliefs.

Dissidents' voices are being silenced and their rights are being crushed.

What is happening less than a thousand miles from here underlines the continuing importance and relevance of the Council, the Convention and the Court.

It reminds us that now, more than ever, we need a Court that is a beacon for the cause of human rights, ruthlessly focussed on defending human freedom and dignity, respected across the continent and the world.

It is in that spirit that I have come here to speak to you today.

Because today, the ability of the Court to play this vital role is under threat.

As I see it, there are three inter-linking issues that should cause us concern.

#### TOO MANY CASES

First, the Court is being compelled to do too much, and that threatens its ability to do what is most important.

We have seen a massive inflation in the number of cases.

In the first forty years of its existence, 45,000 cases were presented to the Court.

In 2010 alone, 61,300 applications were presented.

This has created a huge backlog - more than 160,000 cases at its peak.

There can still be a delay of some years before cases are heard, which means tens of thousands of people with their lives on hold.

These will inevitably include some of the most serious cases: of detention; torture; people who have had their fundamental rights denied.

Let me be clear: impressive steps are already being taken to filter out inadmissible cases more quickly.

The Court should be congratulated on that - but a new problem is emerging.

More and more of the backlog is now made up of admissible cases that, according to the current criteria, should be heard in full.

Again, the Court is doing good work to deal with this.

A system to prioritise the most important cases is in place.

But the sheer volume risks urgent cases being stuck in the queue.

That means the very purpose of the Court - to prevent the most serious violations of human rights - is under threat.

#### COURT OF THE FOURTH INSTANCE

This flood of cases is linked to the second issue.

The Court is properly safeguarding the right of individual petition - and it's a principle the UK is committed to.

But with this, comes the risk of turning into a court of 'fourth instance'...

...because there has already been a first hearing in a court, a second one in an appeal court, and a third in a supreme or constitutional court.

In effect that gives an extra bite of the cherry to anyone who is dissatisfied with a domestic ruling, even where that judgment is reasonable, well-founded, and in line with the Convention.

Quite simply, the Court has got to be able to fully protect itself against spurious cases when they have been dealt with at the national level.

A good start has been made with Protocol 14, which makes clear that cases aren't admissible if there is no significant disadvantage to the applicant.

The initial case where the protocol has been used shows exactly the kind of thing I mean.

The applicant was taking a bus company to court for 90 Euros compensation, because they felt their journey from Bucharest to Madrid hadn't been as comfortable as advertised.

One of the matters at issue was that they didn't provide fully-reclining seats.

The domestic courts had turned him down, and he was taking his case to the Court.

Now I think we can all agree that fully-reclining seats would be very desirable on a trip from Bucharest to Madrid...

...but we can also agree that this is a completely trivial case, and is not the kind of case that should be heard here.

The Court agreed - and quite rightly rejected the claim.

But this case just underlines how important it is for the Court to have that consistent power to control the cases it admits.

#### SLIM MARGIN OF APPRECIATION

The third issue is that the Court is, quite rightly, determined to make sure that consistent standards of rights are upheld across the 47 member states...

...but at times it has felt to us in national governments that the 'margin of appreciation' - which allows for different interpretations of the Convention - has shrunk...

...and that not enough account is being taken of democratic decisions by national parliaments.

Let us be frank about the fall-out from this issue.

As the margin of appreciation has shrunk, so controversy has grown.

You will know that in the UK there is a lively debate about the way human rights law works, and how our own national courts interact with Europe.

Yes, some of this is misinterpretation - but some of it is credible democratic anxiety, as with the prisoner voting issue.

I completely understand the Court's belief that a national decision must be properly made.

But in the end, I believe that where an issue like this has been subjected to proper, reasoned democratic debate...

...and has also met with detailed scrutiny by national courts in line with the Convention...

...the decision made at a national level should be treated with respect.

Another example of this - and one we can all agree on - is in the area of immigration.

At Izmir, we collectively invited the Court, "to avoid intervening except in the most exceptional circumstances."

All states agreed that the Court was, in some cases, too ready to substitute its judgment for that of reasonable national processes and all agreed that that was not its role.

In other words, it should not see itself as an immigration tribunal.

Protecting a country from terrorism is one of the most important tasks for any government.

Again, no one should argue that you defend our systems of rights and freedom by suspending those freedoms.

But we do have a real problem when it comes to foreign national who threaten our security.

In Britain we have gone through all reasonable national processes...

...including painstaking international agreements about how they should be treated...

...and scrutiny by our own courts...

...and yet we are still unable to deport them.

It is therefore not surprising that some people start asking questions about whether the current arrangements are really sensible.

Of course, no decent country should deport people if they are going to be tortured.

But the problem today is that you can end up with someone who has no right to live in your country, who you are convinced - and have good reason to be convinced - means to do your country harm.

And yet there are circumstances in which you cannot try them, you cannot detain them and you cannot deport them.



So having put in place every possible safeguard to ensure that ECHR rights are not violated, we still cannot fulfil our duty to our law-abiding citizens to protect them.

Together, we have to find a solution to this.

These concerns are shared by many member states.

And at the heart of this concern is not antipathy to human rights; it is anxiety that the concept of human rights is being distorted.

As a result, for too many people, the very concept of rights is in danger of slipping from something noble to something discredited - and that should be of deep concern to us all.

Upholding and promoting human rights is not something governments and courts can do alone...

...it is something we need all our societies to be engaged with.

And when controversial rulings overshadow the good and patient long-term work that has been done, that not only fails to do justice to the work of the Court...

...it has a corrosive effect on people's support for human rights.

The Court cannot afford to lose the confidence of the people of Europe.

#### RIGHT MOMENT FOR REFORM

Taken together, these issues threaten to shift the role of the Court away from its key objectives.

The Court should be free to deal with the most serious violations of human rights; it should not be swamped with an endless backlog of cases.

The Court should ensure that the right to individual petition counts; it should not act as a small claims court.

And the Court should hold us all to account; it should not undermine its own reputation by going over national decisions where it does not need to.

For the sake of the 800million people the Court serves, we need to reform it so that it is true to its original purpose.

Already 47 members are agreed on this, and great work has been done.

Now we would like to use our Chairmanship to help progress that work.

This is the right moment for reform - reforms that are practical, sensible and that enhance the reputation of the Court.

#### OUR PROPOSALS

So we are looking to improve the efficiency of the Court.

New rules could enable it to focus more efficiently and transparently on the most important cases.

We want to improve the procedures for nominating judges.

The Assembly needs consistently strong shortlists from which to elect judges - and clear guidelines on national selection procedures could help with that.

And we are hoping to get consensus on strengthening subsidiarity - the principle that where possible, final decisions should be made nationally.

It is of course correct that the Court should hold governments to account when they fail to protect human rights.

In these instances it is right for the Court to intervene.

But what we are all striving for is that national governments should take primary responsibility for safeguarding their citizens' rights - and do it well.

Subsidiarity is a fundamental principle of the Convention, and at Izmir, we were all clear that more needed to be done to give it practical effect.

For that reason, we will shortly set out our proposals for pushing responsibility to the national system.

That way we can free up the Court to concentrate on the worst, most flagrant human rights violations - and to challenge national courts when they clearly haven't followed the Convention.

Of course, re-balancing this relationship is a two-way street.

The other side of the deal is that members get better at implementing the Convention at national level.

That is why, in the UK, we are investigating the case for a UK Bill of Rights, and thoroughly examining the way our liberties are protected.

Parliaments also have a key role - and we are proud of the role that our own Joint Committee on Human Rights plays.

And of course, this Assembly makes a vital contribution, helping states to honour their obligations.

Together, through these institutions, we can reduce the number of violations and ultimately ease the burden on the Court.

## CONCLUSION

Let me finish today by saying this.

With this Chairmanship we have a clear opportunity to agree a practical program of reform.

Built on the noble intentions of the Convention.

Forged through consensus.

Driven by a belief in fundamental human rights and a passion to advance them.

This is undoubtedly a challenge - but it is a challenge we can meet together."

# **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

a cura di *Ornella Porchia*

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel mese di gennaio. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso la consultazione del sito ufficiale [www.curia.eu](http://www.curia.eu).

## 1. Politica sociale

### **Corte di giustizia (Grande sezione), 24 gennaio 2012, causa C-282/10, Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre**

*«Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale – Assenza del lavoratore – Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza – Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 – Ruolo del giudice nazionale»*

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (*GUUE* L 299, p. 9).

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Dominguez e il suo datore di lavoro, il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (il «CICOA»). Nello specifico, nel novembre 2005 la sig.ra Dominguez è rimasta vittima di un incidente in itinere, sopravvenuto lungo il tragitto tra la sua abitazione e il luogo di lavoro. In seguito a tale incidente le è stato prescritto di astenersi dal lavoro dal 3 novembre 2005 al 7 gennaio 2007. Essa si è rivolta alla giustizia francese per ottenere 22,5 giorni di ferie relativi a tale periodo, che il suo datore di lavoro, il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique («CICOA») le aveva rifiutato e, in subordine, il pagamento di un'indennità compensativa dell'importo di circa EUR 1970. La sig.ra Dominguez sostiene infatti che l'incidente in itinere è un infortunio sul lavoro, rientrante nel medesimo regime di quest'ultimo. A suo giudizio, il periodo di sospensione del suo contratto di lavoro consecutivo all'incidente in itinere dovrebbe essere equiparato ad un tempo di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle sue ferie retribuite. Poiché le domande della sig.ra Dominguez sono state respinte, essa ha proposto ricorso in cassazione.

La Cour de cassation si è quindi rivolta alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti circa la compatibilità con la direttiva della normativa francese che subordina, da un lato, il sorgere del diritto alle ferie annuali retribuite alla condizione che il lavoratore abbia lavorato almeno dieci giorni (o un mese prima del febbraio 2008) presso lo stesso datore di lavoro nel corso del periodo di riferimento (in linea di principio un anno). Dall'altro lato, la normativa francese considera periodi di lavoro effettivo i periodi durante i quali l'esecuzione del contratto di lavoro è stata sospesa, in particolare, a causa di un infortunio sul lavoro, senza che venga menzionato l'incidente in itinere.

In risposta ai quesiti sollevati, la Corte di giustizia ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante **del diritto sociale dell'Unione**, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva (sentenze del 26 giugno 2001, *BECTU*, C-173/99, *Racc.* p. I-4881, punto 43; del 20 gennaio 2009, *Schultz-Hoff e a.*, C-350/06 e C-520/06, *Racc.* p. I-179, punto 22, nonché del 22 novembre 2011, *KHS*, C-214/10, punto 23, *segnalata nel Bollettino di Dicembre*). Sebbene gli Stati membri possano definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione di tale diritto ad alcuna condizione ed escludere il sorgere stesso di tale diritto, espressamente conferito a tutti i lavoratori.

D'altra parte, la Corte conferma che la direttiva non pone alcuna distinzione tra i lavoratori assenti per congedo di malattia durante il periodo di riferimento e quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo. Ne consegue che, per i lavoratori in congedo di malattia debitamente prescritto, il diritto alle ferie annuali retribuite riconosciuto dalla direttiva a tutti i lavoratori, non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento.

Pertanto, la Corte conclude sul punto dichiarando che **la direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che subordina il diritto alle ferie annuali retribuite ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o di un mese) durante il periodo di riferimento.**

In secondo luogo, la Corte precisa che **la questione della disapplicazione di una disposizione contraria al diritto dell'Unione si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione.** La Corte quindi ricorda la portata e i limiti dell'obbligo di interpretazione conforme, rinvenibili nei principi generali del diritto e nell'impossibilità di fondare un'interpretazione *contra legem* (sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, *Impact*, in *Racc.*, p.I-2483, punto 100). Nel rispondere al rilievo sollevato dal giudice circa l'impossibilità di procedere ad un'interpretazione conforme in ragione della formulazione della norma interna, la Corte sottolinea che il principio di interpretazione conforme **esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima** (v. sentenze del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C-212/04, *Racc.* p. I-6057,

punto 111, e *Angelidaki* e a., cit., punto 200). E' quindi compito del giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l'articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia di tale direttiva, se si possa interpretare il diritto **nazionale in modo tale da equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad un'assenza dovuta ad un infortunio sul lavoro.**

A tale proposito, la Corte stabilisce che, in base alla direttiva, nessun lavoratore può veder leso il suo diritto alle ferie annuali retribuite, indipendentemente dal fatto che si trovi in congedo di malattia durante il periodo di riferimento per infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine.

Nel caso in cui una siffatta interpretazione conforme del diritto nazionale alla direttiva non fosse tuttavia possibile, sarà compito di tale giudice esaminare se un lavoratore, come la sig.ra Dominguez, possa avvalersi direttamente della direttiva. A tale proposito, la Corte rileva anzitutto che le disposizioni della direttiva appaiono, **dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise da permettere ai singoli di invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro.** Quanto alla possibilità di invocare la direttiva nei confronti del CICOA, la Corte affida al giudice nazionale il compito di verificare la veste in cui esso agisce (ente di diritto privato o di diritto pubblico). A questo proposito la Corte ricorda che fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti **un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio d'interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli** (v., in particolare, sentenze del 12 luglio 1990, *Foster e a.*, C-188/89, *Racc.*, p. I-3313, punto 20, nonché del 14 settembre 2000, *Collino e Chiappero*, C-343/98, *Racc.*, p. I-6659, punto 23, nonché del 19 aprile 2007, *Farrell*, C-356/05, *Racc.*, p. I-3067, punto 40). Nell'ipotesi in cui la direttiva potesse essere invocata nei confronti del CICOA, il giudice nazionale dovrà disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Nel caso in cui non fosse possibile invocare la direttiva, la sig.ra Dominguez potrebbe proporre un'azione di responsabilità contro lo Stato per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito in seguito alla violazione del diritto alle ferie annuali retribuite che essa trae dalla direttiva (sentenza del 19 novembre 1991, *Francovich e a.*, cause C-6/90 e C-9/90, *Racc.* p. I-5357).

In terzo luogo, la Corte ricorda che l'oggetto della direttiva **si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori**. Conclude, pertanto, interpretando l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 nel senso che **non osta ad una disposizione nazionale che preveda, a seconda della causa dell'assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da detta direttiva**.

**Corte di giustizia (Seconda sezione), 26 gennaio 2012, causa C-586/10, Bianca Küçük c. Land Nordrhein-Westfalen**

*«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro successivi a tempo determinato – Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti – Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea – Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo – Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato».*

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (l'«accordo quadro CTD»), che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GUCE L 175, p. 43). La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Küçük e il suo datore di lavoro, il Land Nordrhein-Westfalen, in merito alla validità dell'ultimo di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi tra l'interessata e il Land. Nello specifico, la sig.ra Bianca Küçük ha lavorato come dipendente presso il Land Nordrhein-Westfalen, in qualità di assistente di cancelleria in seno all'Amtsgericht Köln (Tribunale distrettuale di Colonia) per un periodo di undici anni, in forza di tredici contratti di lavoro a tempo determinato. Questi contratti sono stati conclusi per sostituire assistenti impiegati a tempo indeterminato che avevano preso un congedo temporaneo (un congedo parentale per esempio).

Dinanzi all'Arbeitsgericht Köln (Tribunale del lavoro di Colonia), la sig.ra Küçük ha fatto valere che il suo ultimo contratto di lavoro è divenuto a tempo indeterminato in mancanza di una ragione obiettiva che ne giustificasse la limitazione temporale. Ha fatto

valere che un totale di tredici contratti di lavoro a tempo determinato conclusi in successione e senza interruzione per un periodo di undici anni non potrebbe in alcun caso corrispondere ad un'esigenza temporanea di personale sostitutivo. Il Bundesarbeitsgericht (Tribunale federale del lavoro), il quale deve risolvere tale controversia in ultimo grado, si è rivolto alla Corte di giustizia per domandare l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.

La Corte riconosce che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo – come prevede la normativa tedesca – può, in linea di principio, costituire **una ragione obiettiva** ai sensi del diritto dell'Unione che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale sostitutivo sia il rinnovo di tali contratti (sentenza 23 aprile 2009, *Angelidaki e a.*, da C-378/07 a C-380/07, *Racc.*, p. I- 3071, punto 102). Secondo la Corte, il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l'assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l'assenza di una ragione obiettiva, né l'esistenza di un abuso. Infatti, nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, quale il Land, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, di congedi parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in queste circostanze **può costituire una ragione obiettiva** ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CTD, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale sostitutivo, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto delle esigenze fissate al riguardo dall'accordo quadro CTD. La Corte tra l'altro ribadisce che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, **le misure dirette a tutelare la gravidanza e la maternità nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali e familiari perseguono obiettivi legittimi di politica sociale** (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 1998, *Hill e Stapleton*, C-243/95, *Racc.* p. I-3739, punto 42, nonché del 18 novembre 2004, *Sass*, C-284/02, *Racc.* p. I-11143, punti 32 e 33).

Inoltre, nell'opinione della Corte, richiedere automaticamente la conclusione di contratti a tempo indeterminato, qualora le dimensioni dell'impresa o dell'ente interessato e la composizione del suo personale comportino che il datore di lavoro debba far fronte ad un'esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo, **oltrepasserebbe gli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro CTD e dalla direttiva 1999/70 e violerebbe il margine di discrezionalità riconosciuto da questi ultimi agli Stati membri e, se del caso, alle parti sociali**. La sola circostanza che si concludano contratti di lavoro a tempo determinato al fine



di soddisfare **un'esigenza permanente o ricorrente, del datore di lavoro, di personale sostitutivo non può essere sufficiente, in quanto tale, ad escludere che ognuno di questi contratti, considerati singolarmente, sia stato concluso per garantire una sostituzione avente carattere temporaneo.** Sebbene la sostituzione soddisfi un'esigenza permanente, dato che il lavoratore assunto in forza di un contratto a tempo determinato svolge compiti ben definiti facenti parte delle attività abituali del datore di lavoro o dell'impresa, resta il fatto che l'esigenza di personale sostitutivo rimane temporanea poiché si presume che il lavoratore sostituito riprenda la sua attività al termine del congedo, che costituisce la ragione per la quale il lavoratore sostituito non può temporaneamente svolgere egli stesso tali compiti.

La Corte ha quindi affidato alle autorità dello Stato membro interessato il compito di garantire, nell'esercizio delle loro rispettive competenze, l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro CTD, verificando concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione come quella controversa non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v. sentenza *Angelidaki e a.*, punto 106).

In conclusione la Corte ha interpretato la clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro CTD nel senso che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, **può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola.** Nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato **sia giustificato da una ragione obiettiva siffatta, le autorità degli Stati membri, nell'ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.**

**Corte di giustizia (Grande sezione), 17 gennaio 2012, causa C-347/10, A. Salemink c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen**

*«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Lavoratore occupato su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi – Assicurazione obbligatoria – Diniego del versamento di un sussidio di invalidità»*

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare gli articoli 39 CE (ora art. 45 TFUE) e 299 CE (ora artt. 349 e 355 TFUE) nonché i titoli I e II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, (GUCE , L 28, p. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GUCE L 209, p. 1 «regolamento n. 1408/71»).

La domanda è stata presentata nell'ambito di una lite che oppone il sig. Salemink, cittadino olandese che aveva lavorato su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi bassi e residente in Spagna, al Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Consiglio di amministrazione dell'Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati), in merito al diniego di quest'ultimo di concedergli un sussidio di invalidità

Nella specie, il sig. Salemink, cittadino olandese, ha lavorato, a partire dal 1996, come infermiere e radiologo, su una piattaforma gassifera della Società Nederlandse Aardolie Maatschappij. Tale piattaforma si situa al di fuori dalle acque territoriali olandesi, sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, a una distanza di circa 80 chilometri dalla costa olandese.

Mentre risiedeva nei Paesi Bassi, il sig. Salemink ha trasferito la sua residenza in Spagna, il 10 settembre 2004. Prima della sua partenza per la Spagna, il sig. Salemink era assicurato a titolo obbligatorio ai sensi della normativa olandese in materia di previdenza sociale, secondo cui la persona che svolge il suo impiego fuori dei Paesi Bassi non viene considerata come lavoratore subordinato, a meno che non risieda nei Paesi Bassi e anche il suo datore di lavoro risieda o abbia sede nel detto Stato. A causa del suo trasferimento in Spagna, il sig. Salemink non soddisfaceva più tale condizione di residenza e, di conseguenza,

è stato escluso dall'assicurazione obbligatoria, in particolare da quella contro l'invalidità. Dopo aver comunicato la sua malattia, il 24 ottobre 2006, il sig. Saleminck ha chiesto, l'11 settembre 2007, un sussidio d'invalidità ai sensi della legge olandese sul lavoro e sul reddito in base alla capacità lavorativa, a decorrere dal 24 ottobre 2008. Tale domanda non veniva accolta dall'Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati) in quanto il sig. Saleminck, a partire dal suo trasferimento in Spagna, non era più assicurato a titolo obbligatorio (a partire dal 10 settembre 2004) e non poteva avere diritto ad un sussidio d'invalidità. In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di primo grado di Amsterdam) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a che un lavoratore, che lavori su un'installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale solo perché risiede non in questo Stato ma in un altro Stato membro.

La Corte esamina anzitutto se il diritto dell'Unione si applichi alla situazione del sig. Saleminck. A questo scopo essa si riferisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, approvata a nome della Comunità europea con decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (*GUCE* L 179, p. 1). Dall'art. 77 della Convenzione risulta che lo Stato costiero esercita diritti sovrani sulla piattaforma continentale ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali. Tali diritti sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse naturali, nessuno può effettuare tali attività senza il suo espresso consenso. Quanto alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale, lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di procedere alla loro costruzione nonché di autorizzare e disciplinare la loro costruzione, il loro sfruttamento e la loro utilizzazione. Lo Stato costiero ha quindi giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture.

Poiché la piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro **rientra nella sua sovranità, benché funzionale e limitata** (sentenza 29 marzo 2007, *Aktiebolaget NN*, C-111/05, *Racc.*, p.I-2697, punto 59), **l'attività svolta su installazioni fisse o galleggianti situate su detta piattaforma continentale, nell'ambito dell'attività di esplorazione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione, come un'attività svolta sul territorio di tale Stato** (sentenze 27 febbraio 2002, *Weber*, C-37/00, *Racc.*, p.I-2013, punto 36 e 20 ottobre 2005, *Commissione c. Regno Unito*, C-6/04, *Racc.*, p.I-9017, punto 117).

Stabilita l'applicabilità del diritto dell'Unione, e in particolare, del regolamento n. 1408/71, la Corte passa ad esaminare se il diritto dell'Unione osti a che una persona, nella situazione del sig. Saleminck, sia esclusa dal regime di assicurazione obbligatoria a seguito del trasferimento della sua residenza in Spagna.

A questo proposito, la Corte sottolinea che spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni dell'esistenza del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso. Se gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i presupposti d'iscrizione ai loro sistemi di previdenza sociale, nell'esercizio di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori (sentenze 3 maggio 1990, *Kits van Heikningen*, C-2/89, *Racc.*, p.I-1755, punto 20 e 23 novembre 2000, *Elsen*, C-135/99, *Racc.*, p.I-10409, punto 33). Da un lato, tali condizioni non possono produrre l'effetto di escludere dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale le persone cui, in forza del diritto dell'Unione, tale normativa è applicabile. D'altro lato, i regimi d'iscrizione alle assicurazioni obbligatorie devono essere compatibili con le disposizioni concernenti la libera circolazione dei lavoratori.

Orbene, l'art. 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 stabilisce espressamente che la persona che esercita un'attività subordinata sul territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato «anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro». Tale diritto non sarebbe rispettato se il requisito della residenza imposto dalla normativa dello Stato membro nel territorio del quale l'attività subordinata è svolta, onde poter fruire del regime assicurativo obbligatorio da essa previsto, potesse essere opposto alle persone che lavorano sul territorio di detto Stato membro ma risiedono in un altro Stato membro. Per quanto concerne tali persone, **il diritto dell'Unione fa sì che il requisito della residenza venga sostituito dalla condizione che si riferisce allo svolgimento dell'attività subordinata nel territorio dello Stato membro di cui trattasi**. Pertanto, **una normativa nazionale** che si basi sul criterio di residenza per determinare se un lavoratore, che svolge la sua attività su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, potrà o meno beneficiare di un'assicurazione obbligatoria nello stesso Stato **risulta incompatibile con il diritto dell'Unione**.

Inoltre, la Corte constata che siffatta legislazione nazionale pone i lavoratori non residenti, come il sig. Saleminck, in una situazione meno favorevole dei lavoratori residenti per quanto riguarda la loro copertura previdenziale nei Paesi Bassi e **pregiudica in tal modo il principio di libera circolazione garantito dal diritto dell'Unione**.

In conclusione, la Corte interpreta l'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1408/71, come modificato, e l'art. 39 CE (*ora art. 45 TFUE*) nel senso che **essi ostano a che un lavoratore** che svolge le sue attività lavorative su un'installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro **non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali solo perché egli risiede non in questo ma in un altro Stato membro.**

## 2. Ambiente

**Corte di giustizia (Seconda sezione), 26 gennaio 2012, causa C-192/11, Commissione c. Polonia**

*«Inadempimento da parte di uno Stato – Violazione degli artt. 1, 5 e 9, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL 20, pag. 7) – Ambito di applicazione – Restrizione della protezione unicamente alle specie di uccelli viventi sul territorio nazionale – Definizione non corretta delle condizioni di deroga ai divieti previsti dalla direttiva».*

Nella procedura segnalata la Corte, su ricorso della Commissione, ha valutato la condotta tenuta dalla Polonia in relazione agli obblighi di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (*GUUE L 20, p. 7*).

Si tratta di una direttiva oggetto di violazione sistematica da parte degli Stati dell'Unione (per quanto riguarda l'Italia, si vedano le sentenze, 15 maggio 2008, *Commissione c. Italia*, C-503/06, 15 luglio 2010, *Commissione c. Italia*, C-573/08, 11 novembre 2010, *Commissione c. Italia*, C-164/09, 3 marzo 2011, *Commissione c. Italia*, C-508/09).

In primo luogo, la Corte ha esaminato l'addebito della Commissione circa la non corretta trasposizione dell'art. 1 della direttiva 2009/147, non avendo la Polonia incluso nella protezione le specie di uccelli viventi allo stato naturale nel territorio europeo degli Stati membri.

Sul punto la Corte ha ribadito che l'importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell'ambito dell'intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla loro zona di passaggio, **rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla**

**nozione di patrimonio nazionale** (sentenza, 12 luglio 2007, *Commissione c. Austria*, C-507/04, Racc., p. I-5939, punto 330). La Corte ha tra l'altro respinto l'argomento sollevato dalla Polonia in base al quale la disciplina sarebbe in corso di revisione. Sul punto, la Corte ha ricordato che secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di una violazione deve essere apprezzata in funzione della situazione che si riscontra al momento in cui scade il termine fissato nel parere motivato e che i cambiamenti che intervengono successivamente non possono essere presi in considerazione (tra le altre, sentenze 17 febbraio 2011, *Commissione c. Belgio*, C-321/10, punto 11). Sulla base di motivazioni analoghe, la Corte ha accolto la censura mossa dalla Commissione nei confronti della limitazione alle sole specie di uccelli registrate nel territorio polacco del divieto di raccogliere le uova e detenerle anche vuote nonché di detenere le specie di uccelli di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Infine, la Corte ha constatato che la disciplina polacca derogatoria non rispetta le esigenze e le condizioni che possono giustificare l'introduzione di deroghe a livello nazionale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 e 2 della direttiva. A questo riguardo, tra l'altro, la Corte ha respinto l'argomento difensivo proposto dalla Polonia fondato sostanzialmente sull'attuazione conforme che le autorità amministrative assicurerebbero. La Corte ha infatti rammentato che in base ad una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non costituiscono valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva (sentenza, 12 luglio 2007, *Commissione c. Austria* cit., punto 162 e ivi giurisprudenza citata).

La Corte ha preso in esame la condotta delle autorità nazionali anche sotto un altro profilo. Ha, così, ribadito che l'esecuzione conforme da parte delle dette autorità non può, di per sé, presentare **la chiarezza e la precisione richieste per garantire l'esigenza della certezza del diritto** (sentenza, 12 luglio 2007, *Commissione c. Austria* cit., punto 137). Secondo la Corte, il contrasto tra norme interne non solamente pregiudica detto principio **ma è tale da indurre in errore le autorità amministrative incaricate della messa in esecuzione della direttiva quanto alle modalità applicative del regime di protezione**. La Corte ha quindi stabilito che la prassi decisionale delle autorità polacche in materia di autorizzazione delle deroghe al regime di protezione non consente di escludere la violazione della direttiva.

In conclusione la Corte, accogliendo tutti gli addebiti formulati dalla Commissione, ha dichiarato che la Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/147, in

virtù degli articoli 1, 5 e 9 paragrafi 1 e 2, per non avere esteso le misure nazionali di conservazione a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvaggio sul territorio europeo degli Stati membri e per non aver definito correttamente le condizioni del potere derogatorio ai divieti stabiliti dalla direttiva.

### **Altre segnalazioni:**

#### **Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (cd. *Fiscal Compact*).**

In occasione del Consiglio europeo del 31 gennaio gli **Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca)** hanno raggiunto l'accordo politico per la conclusione del Trattato intergovernativo segnalato (c.d. **Fiscal compact**), che dovrà essere firmato nel mese di marzo a margine del prossimo Consiglio europeo. Ai sensi dell'art. 1 del Trattato intergovernativo, le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, convengono di rafforzare il pilastro economico dell'unione economica e monetaria **adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.**

Uno dei punti di maggiore interesse riguarda la competenza attribuita alla Corte di giustizia sulla base **dell'art. 273 TFUE**. Ai sensi dell'art. 8 n.1 del Trattato, la Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente alle parti contraenti una relazione sulle disposizioni adottate per attuare le regole di cui all'articolo 3, paragrafo 2 (*tra le altre, la previsione, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, dell'obbligo del pareggio di bilancio in disposizioni di natura "preferibilmente costituzionale"*). Se la Commissione europea, dopo aver posto la parte contraente interessata in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua relazione che tale parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, **una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione europea**. Una parte contraente **può adire** la Corte di giustizia qualora ritenga, indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un'altra parte contraente non abbia rispettato l'articolo 3, paragrafo 2.

In base al n. 2 dell'art. 8, la parte contraente che, sulla base della propria valutazione o

della valutazione della Commissione europea, ritenga che un'altra parte contraente non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, di cui al paragrafo 1, comporta **può adire** la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione **di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea nel quadro dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte contraente interessata non si è conformata alla sua sentenza, **può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo prodotto interno lordo**. Le somme imposte a una parte contraente la cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.

La norma in questione ha suscitato un acceso dibattito durante i negoziati e continua tuttora ad essere al centro di attenzione, atteso che sono ancora in discussione taluni “*Arrangements*” interpretativi, volti a conferire la massima automaticità possibile al meccanismo e quindi a ridurre il margine di discrezionalità politica delle parti contraenti e a sciogliere alcuni nodi concernenti ad esempio la determinazione della “parte contraente” chiamata a proporre la causa davanti alla Corte di giustizia.

Le disposizioni menzionate sono destinate ad avere importanti riflessi a livello interno anche sulle dinamiche dei rapporti tra Corti. A questo proposito preme segnalare che la competenza attribuita alla Corte di giustizia rispetto all'accertamento della violazione dell'obbligo di pareggio di bilancio, una volta previsto a livello costituzionale, potrebbe entrare in conflitto con le prerogative della Corte costituzionale.